

VARIANTE NUMERO 26 P.R.G.C.

Adottato con Delibera Consiglio Comunale numero 2 del 30/03/2015

Approvato con Delibera Consiglio Comunale numero 48 del 26/11/2015

Il Sindaco

Mario Della Toffola

L'Ufficio Tecnico Comunale

Geom. Luciana Bernardis

Progettisti

urbanista Raffaele Gerometta

urbanista Daniele Rallo

urbanista Lisa De Gasper

Contributi specialistici

Ingegnere Lino Pollastri

Ingegnere Elettra Lowenthal

Geologo Gino Lucchetta

Collaboratori

ingegnere Giuliano Cavarzan

dott. scienze ambientali Lucia Foltran

INDICE

TITOLO I GENERALITA'	3
Art. 1 SCOPO DELLE NORME ED ELABORATI DEL PRGC	3
Art. 2 PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI	5
Art. 3 ATTUAZIONE DEL PIANO	8
TITOLO II NORME GENERALI DI TUTELA	9
Art. 4 TUTELA GENERALE DELL'AMBIENTE	9
Art. 5 TUTELA DELLE ACQUE	10
Art. 6 TUTELA DAGLI INQUINAMENTI	11
Art. 7 TUTELA DELL'AMBIENTE BOSCHIVO	12
Art. 8 TUTELA DELL'AMBIENTE AGRICOLO	13
Art. 9 TUTELA DELL'AMBIENTE URBANO	14
Art. 10 TUTELA DELL'ARCHITETTURA TRADIZIONALE	15
TITOLO III NORME PER LE AREE E LE OPERE DI PUBBLICO INTERESSE	16
Art. 11 VIABILITA' E TRASPORTI	16
Art. 12 CORSI D'ACQUA	17
Art. 13 OPERE INFRASTRUTTURALI	19
TITOLO IV NORME PER LE ZONE	20
Art. 14 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	20
Art. 15 ZONA A - DI VALORE STORICO-ARTISTICO E DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE	22
Art. 16 ZONA A0 - DI VALORE STORICO-ARTISTICO DEL CAPOLUOGO	23
Art. 17 ZONA A1 - DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE DELLE SORGENTI DEL LIVENZA E DEL GORGAZZO	25
Art. 19 ZONA B - RESIDENZIALE DI RECUPERO E COMPLETAMENTO	29
Art. 20 ZONA B1 - RESIDENZIALE SEMINTENSIVA DI COMPLETAMENTO	30
Art. 21 ZONA B2 - RESIDENZIALE ESTENSIVA DI COMPLETAMENTO	31
Art. 22 ZONA C - RESIDENZIALE DI NUOVO IMPIANTO	32
Art. 23 ZONA C1 - RESIDENZIALE SEMINTENSIVA DI NUOVO IMPIANTO	33
Art. 24 ZONA C2 - RESIDENZIALE ESTENSIVA DI NUOVO IMPIANTO	35
Art. 25 ZONA D - PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	36
Art. 26 ZONA D2 - INDUSTRIALE E ARTIGIANALE DI SAN GIOVANNI	37
Art. 27 ZONA D2.1 - INDUSTRIALE E ARTIGIANALE DI NUOVO IMPIANTO	38
Art. 28 D2.2 - INDUSTRIALE E ARTIGIANALE DOTATA DI INFRASTRUTTURAZIONE CON P.I.P.	40
Art. 29 ZONA D3 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTI	42
Art. 30 ZONA D3.1 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SINGOLI ESISTENTI	43
Art. 31 ZONA D3.2 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SINGOLI ESISTENTI IN AREE NON IDONEE O INADEGUATE	44
Art. 32 ZONA D3.2.1 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SINGOLI ESISTENTI IN AREE NON IDONEE	45
Art. 33 ZONA D3.2.2 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SINGOLI ESISTENTI PRIVI DI PERTINENZA URBANISTICA SIGNIFICATIVA	46
Art. 34 ZONA D4 - ATTIVITA' ESTRATTIVE	47
Art. 35 ZONA D5 - ALLEVAMENTI ITTICI ESISTENTI	48
Art. 36 ZONA D6 - PER ATTREZZATURE STRADALI	49
Art. 37 ZONA E - AGRICOLA E FORESTALE	50
Art. 38 ZONA E0 - DI PROTEZIONE DEI VECCHI NUCLEI	52
Art. 39 ZONA E2 - BOSCHIVE	53
Art. 40 ZONA E3 - SILVO-ZOOTECNICA	54
Art. 41 E4 - AGRICOLO-PAESAGGISTICA	56
Art. 42 ZONA E5 - DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO	59
Art. 43 ZONA E6 - DI INTERESSE AGRICOLO	61
Art. 44 ZONA E7 - AGRICOLA DI RISERVA RESIDENZIALE	64
Art. 44bis EDIFICI NON PIÙ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO	65
Art. 45 ZONA F - DI TUTELA AMBIENTALE	66
Art. 46 ZONA F2 - AMBITO DI TUTELA BOSCO DEL CANSIGLIO	67
Art. 47 ZONA F4.0 - AMBITI VINCOLATI DAL D.Lgs 42/2004	68
Art. 48 ZONA F4.1 - AMBITO DI TUTELA FLUVIALE E DI ZONE UMIDE	69
Art. 49 ZONA F4.2 - AMBITO DI TUTELA DI ZONE SEMIUMIDE CON PREVALENZA DI PRATI STABILI	71
Art. 50 ZONA F4.3 - AMBITO DI TUTELA DEI COLLI	73
Art. 51 ZONA G4 - PER ATTREZZATURE TURISTICHE ESISTENTI	75
Art. 51 bis ZONA H2 - PER ATTREZZATURE COMMERCIALI DI NUOVA PREVISIONE	77
Art. 52 ZONA H3 - PER ATTREZZATURE COMMERCIALI ESISTENTI	79
Art. 53 ZONA PER SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE	80
Art. 54 ATTREZZATURE PER VIABILITA' E TRASPORTI	81

Art. 55 ATTREZZATURE PER IL CULTO, LA VITA ASSOCIATIVA E LA CULTURA	82
Art. 56 ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE	83
Art. 57 ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI ALL'APERTO	84
Art. 58 ATTREZZATURE PER L'ASSISTENZA E LA SANITA'	85
Art. 59 SERVIZI TECNOLOGICI	86
Art. 59 Bis IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA CON L'IMPIEGO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI – SOLARE TERMICO	87
Art. 60 ZONE A VINCOLO SPECIALE	89
Art. 61 FASCE DI RISPETTO STRADALE E FERROVIARIO	90
Art. 62 FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE	91
Art. 63 FASCE DI RISPETTO DI IMPIANTI TECNOLOGICI.....	92
Art. 64 FASCE DI RISPETTO DI ELETTRODOTTI.....	93
Art. 65 AREE A VINCOLO ARCHEOLOGICO	94
Art. 66 AREE A VINCOLO IDROGEOLOGICO.....	95
Art. 67 ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE E VALIDITA' DELLA PRECEDENTE PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	96

TITOLO I GENERALITA'

ART. 1 SCOPO DELLE NORME ED ELABORATI DEL PRGC

1. Le presenti norme disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia nel territorio di Polcenigo, al fine di regolarne l'uso e l'assetto come definiti dal Piano Regolatore Generale Comunale redatto in base alle disposizioni della 5/2007 e successive modifiche, del quale dette norme costituiscono parte integrante.
2. Gli elaborati del PRGC sono di seguito specificati

ELABORATI GRAFICI

Analisi territoriale

TAV. A1. 1/2/3/4/5	- Litologia	1:5.000
TAV. A2. 2/3/4/5	- Vincoli idrogeologici.....	1:5.000
TAV. A3. 1/2/3/4	- Vegetazione.....	1:5.000
TAV. A4. 3/4/5	- Uso agricolo del suolo	1:5.000
TAV. A5. 1/2	- Vincoli ambientali, paesaggistici e storici.....	1:10.000

Analisi dell'area urbana

TAV. A6. 1/2/3	- Evoluzione storica.....	1:2.000
TAV. A7. 1/2/3	- Uso del suolo e degli edifici Caratteristiche insediative.....	1:2.000
TAV. A8. 1/2/3	- Viabilità e reti dell'urbanizzazione primaria.....	1:2.000
TAV. A9. 1/2/3	- Aree edificate ed aree urbanizzate; opere di urbanizzazione secondaria esistenti	1:2.000

Sintesi degli studi territoriali e dell'area urbana

TAV. A10. 1/2	- Gli elementi caratterizzanti la struttura extrainsediativa.....	1:10.000
TAV. A11.	- Gli elementi caratterizzanti la struttura insediativa.....	1:5.000

Analisi del PRG vigente

TAV. A12.	- Lo stato del piano e le varianti introdotte	1:5.000
-----------	---	---------

Progetto

TAV. P1.	- Inquadramento territoriale.....	1:25.000
TAV. P2. 1/2	- La struttura del piano	1:10.000
TAV. P3. 1/2/3/4/5	- Zonizzazione	1:5.000
TAV. P4. 1/2/3/4	- Articolazione delle zone nelle aree insediative	1:2.000
TAV. P5.	- Specificazioni per la zona industriale ed artigianale	1:2.000
TAV. P6.	- Esempificazione di assetto dell'area centrale di San Giovanni	1:2.000

TAV. P7. 1/2/3	- Insediabilità teorica e standard urbanistici	1:2.000
----------------	--	---------

In caso di difformità nelle rappresentazioni cartografiche del piano prevalgono quelle di scala superiore.

ELABORATI DESCRITTIVI

- Relazione generale
- Dimensionamento del piano e standard urbanistici
- Norme di attuazione
- Disposizioni per la zona A2 e in generale per l'edilizia tradizionale

ART. 2 PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

1) Superficie territoriale (St)

La superficie territoriale (St) comprende la superficie fondiaria (Sf) di cui alla successiva definizione, le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con la esclusione di quelle destinate dal PRGC alla rete principale della viabilità.

Vanno altresì escluse, ai fini del computo della St, le aree comprese di proprietà o di uso pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da oltre tre anni.

2) Superficie fondiaria (Sf)

La superficie fondiaria (Sf) è costituita dalla parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici.

Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e, quando previste, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria.

Sono invece da comprendere, ai fini del computo, il verde ed i parcheggi a servizio delle abitazioni.

3) Indice di fabbricabilità territoriale (It)

L'indice di fabbricabilità territoriale esprime il volume massimo in mc costruibile per ogni mq di superficie territoriale (St).

4) Indice di fabbricabilità fondiaria (If)

L'indice di fabbricabilità fondiaria (If) esprime il volume massimo in mc. costruibile fuoriterza per ogni mq. di superficie fondiaria (Sf).

5) Edificio

Costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi.

6) Unità Immobiliare

Ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinato.

7) Elementi costitutivi dell'edificio

Fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura, elementi di collegamento tra piani.

8) Parete

Ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e le falde di copertura; la parete finestrata è la parete dotata di vedute ai sensi del codice civile.

9) Superficie utile (Su)

La superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie.

10) Superficie accessoria (Sa)

La superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre.

11) Superficie coperta (Sc)

La superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o dalle strutture perimetrali.

12) Rapporto di copertura (Q)

Il rapporto di copertura (Q) esprime il rapporto percentuale fra la superficie coperta (SQ) riferita a tutte le opere edificate e la superficie fondiaria (Sf).

13) Superficie per parcheggi (Sp)

L'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonché l'area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi.

14) Volume utile (Vu)

Il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu).

15) Volume tecnico (Vt):

Il volume determinato dalla parte dell'unità immobiliare o dell'edificio strettamente necessario a contenere e a consentire l'accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all'edificio o all'unità immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge.

16) Altezza dell'edificio (H)

La distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede e sino all'intradosso dell'ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata.

17) Altezza utile dell'unità immobiliare (Hu)

La distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento dell'area del locale.

18) Sagoma dell'edificio

La conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici.

19) Distanza dai confini

La distanza minima in proiezione orizzontale dai confini fino al perimetro della superficie coperta dell'edificio.

20) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Le opere di urbanizzazione sono:

Opere di urbanizzazione primaria:

- strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
- spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio;
- nuclei elementari di verde;
- rete di fognatura;
- rete idrica;
- illuminazione pubblica;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- rete telefonica;
- rete di distribuzione del gas

Opere di urbanizzazione secondaria:

- strade di quartiere e di scorrimento;
- asili nido e scuole materne;
- scuole dell'obbligo;
- chiese ed edifici religiosi;
- impianti sportivi di quartiere;
- centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
- aree verdi di quartiere.

21) Qualora in contrasto con le sopravvenute leggi nazionali e regionali che esplicitamente ne modificano i contenuti, per i parametri urbanistici ed edilizi del presente articolo vale comunque la disciplina prevista dalla normativa di livello superiore.

ART. 3 ATTUAZIONE DEL PIANO

1. L'attuazione del PRGC può avvenire in forma diretta o indiretta, secondo le specificazioni contenute nelle presenti norme per le singole zone omogenee.
2. L'attuazione diretta è prevista tramite, il rilascio dei titoli abilitativi secondo i casi stabiliti dalla legge Regionale 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'attuazione indiretta è prevista tramite privata Piani Attuativi Comunali, come definiti dall'art. 25 della Legge Regionale 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
4. I piani particolareggiati di iniziativa privata vanno accompagnati da apposita convenzione, regolante i rapporti fra Comune e proprietari delle aree interessate.

TITOLO II NORME GENERALI DI TUTELA

ART. 4 TUTELA GENERALE DELL'AMBIENTE

1. L'ambiente, nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e storiche, costitutive del territorio di Polcenigo, è di interesse pubblico.
2. Il Comune, di intesa con gli organi competenti ai vari livelli e con il concorso dei cittadini, ne cura la conservazione, lo sviluppo, l'utilizzazione sociale secondo le linee tracciate dal presente piano.
3. Tutti gli interventi comportanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel territorio di Polcenigo devono uniformarsi ai principi ed ai fini sopra enunciati.

ART. 5 TUTELA DELLE ACQUE

1. I corsi d'acqua e le sorgenti sono fra gli elementi costitutivi del territorio di Polcenigo che concorrono in modo determinante alla definizione della sua struttura.
2. Essi vanno protetti e valorizzati sia per la forte caratterizzazione ambientale e paesaggistica delle aree interessate, che per le testimonianze storiche legate al loro utilizzo.
3. Essi vanno inoltre tutelati dal punto di vista idraulico, per la complessità e la fragilità del sistema idrico che investe gran parte del territorio.
4. Gli interventi saranno pertanto improntati alla preservazione del regime idraulico e della qualità dell'ambiente umido generato dalla presenza delle acque, come specificato.

ART. 6 TUTELA DAGLI INQUINAMENTI

1. Per i nuovi interventi edilizi e per ogni intervento sullo edificato esistente è fatto obbligo di adeguamento alla legislazione vigente contro gli inquinamenti, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e di Igiene, nonché alle norme del presente piano.
2. La legislazione di riferimento all'adozione del presente piano è fondamentale costituita:
 - per l'inquinamento idrico:*
 - dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 - per l'inquinamento atmosferico:*
 - dal D. Lgs. 155/2010
 - LR 16/2007
 - per l'inquinamento acustico:*
 - dal DPCM 01/03/91
 - dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447
 - LR 16/2007
 - dal Piano Comunale di Classificazione Acustica ai sensi della LR 16/2007 approvato con DCC n. 71 del 08.11.2013
 - per l'inquinamento luminoso:*
 - LR 15/2007
3. Lo scarico delle acque tramite la rete fognaria è sottoposto all'applicazione di apposito regolamento di fognatura di competenza dell'ambito territoriale di riferimento.

ART. 7 TUTELA DELL'AMBIENTE BOSCHIVO

1. Le aree boscate, sia con esemplari di alto fusto che con specie arbustive e cedui, sono riservate alla difesa idrogeologica, alla rigenerazione del patrimonio forestale, alla qualificazione ambientale e paesaggistica.
2. Nelle aree boscate è vietato effettuare movimenti di terra, riporti, abbattimento di alberature, nonché l'apertura di nuove strade carrabili, ad eccezione di quelle consentite dalle competenti autorità forestali.
3. E' vietato l'abbandono di rifiuti e lo scarico di materiali di risulta di qualsiasi genere.
4. Le zone boscate percorse dal fuoco non cambiano destinazione d'uso e su di esse vi è assoluto divieto di compiere opere di qualsiasi genere, al di fuori del rimboschimento e del ripristino vegetazionale.

ART. 8 TUTELA DELL'AMBIENTE AGRICOLO

1. Le aree agricole sono riservate alle attività colturali compatibili con le specifiche caratteristiche dei singoli ambienti, al mantenimento complessivo degli elementi significativi dal punto di vista naturalistico, paesaggistico e storico.
2. Nelle aree agricole è vietato effettuare movimenti di terreno, terrazzamenti, abbattimento di macchie, filari, siepi e alberature, fatta eccezione per quelle oggetto di coltivazione.
3. L'edificazione in zona agricola dovrà adattarsi alle caratteristiche orografiche del sito.
4. Sono pertanto vietate soluzioni progettuali che prevedono un rimodellamento del terreno sull'edificato, tale da alterare la sua naturale configurazione.
5. Ogni intervento di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione della residenza agricola dovrà temperare le esigenze funzionali con il mantenimento o il recupero di una identità tipologica, con riferimento alle indicazioni di cui all'allegato alle presenti norme.
6. L'impatto con l'ambiente circostante prodotto da strutture edilizie per l'attività aziendale, che evidenziano una estraneità per dimensioni, caratteristiche costruttive e materiali utilizzati, va attenuato mediante una opportuna schermatura vegetale.
7. Nel territorio agricolo non sono consentiti usi impropri che impoveriscono i suoi contenuti paesaggistici.
8. In particolare sono vietati la discarica di rifiuti, lo stoccaggio all'aperto di residui industriali e dei rottami di automobili.

ART. 9 TUTELA DELL'AMBIENTE URBANO

1. L'ambiente urbano è riservato alle funzioni residenziali nonché agli spazi ed alle attività di sostegno delle pubbliche relazioni e della vita comunitaria.
2. Esso va tutelato con la conservazione delle specificità storico-morfologiche che connotano gli ambiti di antico impianto e costituiscono i fattori più caratterizzanti per l'identità del luogo insediato.
3. Lo sviluppo deve trovare all'interno delle permanenze storiche e nelle forme positive di evoluzione consolidata le sue ragioni di coerente continuità, con il rafforzamento dei capisaldi, la rivitalizzazione e la riproduzione dei tessuti edilizi, nel rispetto delle regole urbanistiche ed edilizie che distinguono le varie parti del sistema insediativo.
4. La tutela dell'ambiente urbano va perseguita anche attraverso la conservazione del verde ad esso relazionato, sia in funzione di protezione dei vecchi nuclei che di rigenerazione ambientale.
5. Va inoltre perseguita attraverso la salvaguardia dei corsi d'acqua, che rappresentano uno degli elementi costitutivi dell'insediamento principale, riconosciuto, per qualità di impianto e ricchezza di testimonianze, come centro storico primario.

ART. 10 TUTELA DELL'ARCHITETTURA TRADIZIONALE

1. L'architettura tradizionale è elemento caratterizzante sia delle forme consolidate nei vecchi nuclei che di quelle sparse nel territorio comunale.
2. Essa costituisce una risorsa che va tutelata e valorizzata per la qualità che conferisce sia ai modi di utilizzo che al paesaggio identificato.
3. Gli interventi mirati alla rivitalizzazione di detto patrimonio devono pertanto essere coerenti con le caratteristiche tradizionali, rispettando le regole compositive della sua struttura, le regole tipologiche ed i caratteri architettonici, come evidenziato nello specifico allegato alle presenti norme.

TITOLO III NORME PER LE AREE E LE OPERE DI PUBBLICO INTERESSE

ART. 11 VIABILITA' E TRASPORTI

1. Comprende le aree destinate a:
 - sedi stradali, nodi stradali, fasce di rispetto stradale, parcheggi, percorsi ciclabili e pedonali, ferrovia e fasce di rispetto ferroviario.
2. Dette aree, come individuate dagli elaborati grafici di PRGC, sono soggette a vincolo di inedificabilità.
3. L'individuazione grafica di strade, nodi stradali ed aree parcheggio di nuova previsione ha valore di massima fino alla redazione di progetti esecutivi delle opere.
4. All'interno di delle fasce di cui all'art. 61 fasce sono consentite modifiche di assetto dei tracciati viari esistenti.
5. Il piano riconosce i parcheggi pubblici esistenti e individua quelli strategici di nuova previsione per i centri urbani e per le zone di interesse ambientale.
6. Non individua invece quelli relativi alle aree insediative sottoposte a strumenti attuativi (ad eccezione del comparto A ricadente in zona C1), rinviando la loro previsione alla formazione di detti strumenti, con le modalità fissate dalle presenti norme per gli standard urbanistici.
7. Le aree destinate a parcheggi pubblici, connessi ad attrezzature e servizi di scala comunale, nonché ai parcheggi di uso pubblico o privato, connessi ad attività industriali-artigianali, commerciali e turistiche, dovranno essere dimensionate in base alla destinazione d'uso degli edifici da servire, come specificato nelle relative norme di zona.
8. Per la nuova edificazione le aree a parcheggio privato di pertinenza degli edifici, da ricavarsi all'interno degli stessi o nelle aree di proprietà circostanti, devono essere previste in misura non inferiore a un metro quadrato ogni dieci metri cubi di fabbricato, con le disposizioni di cui all'art.41 sexies della L.1150/42 e successive modifiche.
Inoltre deve essere assicurato, all'interno della superficie fondiaria, almeno un posto auto per ogni unità immobiliare di nuova costruzione.
9. Il piano individua un sistema di percorsi ciclabili di cui traccia gli elementi principali, distinguendo quelli di scala territoriale, connessi ai nuclei storici ed alle aree di interesse ambientale tramite punti di interscambio con la rete stradale, da quelli ciclabili-pedonali legati alla mobilità urbana.
10. Le indicazioni sono schematiche e non esauriscono il complesso della rete ciclabile, che si rinvia a specifico piano di settore, coordinato con gli Enti Competenti.
11. Detto piano dovrà definire l'assetto dei percorsi e le caratteristiche tecniche dei tracciati, evitando, per quanto possibile, la sovrapposizione alla viabilità caratterizzata da intensità di traffico veicolare.

ART. 12 CORSI D'ACQUA

1. I corsi d'acqua compresi nel territorio di Polcenigo sono soggetti a *vincolo idraulico* ai sensi del
- Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Livenza (comitato istituzionale del 9.11.2012, Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30.11.2012);
 - Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368;
 - Regio Decreto 5 luglio 1904, n. 523;
 - Progetto di Piano di Tutela delle acque approvato con Delibera n.2000/2012.
- ed a *vincolo paesaggistico* ai sensi
- dell'art. 142 lettera c) del D.Lgs. 42/2004
- con i criteri di seguito specificati.

VINCOLO IDRAULICO

2. Il sistema idraulico è costituito da corsi d'acqua permanenti e saltuari.

Sono classificati tra i corsi d'acqua permanenti:

- il fiume Livenza,
- il torrente Gorgazzo
- il torrente Artugna,
- il rio Fontaniva,
- il rio Schiavonit
- il rio Mole
- il fiume Livenzetta
- il rio San Giovanni
- il rui de Brosa

I restanti corsi d'acqua quali

- il rio S.Antonio,
- il rio Range,
- il rio Pedreit,
- il rio Fossal Ristocca,
- il Torrente Mena,
- Il torrente Landre,
- Il torrente Fontanelle,
- Il rio Candelet,
- Il rio Rui,
- Il rio Scoline,
- Il rio Vaso delle Morettine

sono considerati saltuari.

3. Tutti i corsi d'acqua ricadenti all'esterno delle aree urbane sono sottoposti a vincolo di protezione idraulica, come riportato nelle tavole A2 del presente piano:
 - per le acque permanenti: per una fascia minima di ml. 25 dalle relative sponde
 - per le acque saltuarie: per una fascia minima di ml. 15 dalle relative sponde
4. Le sorgenti principali sono soggette nel loro intorno ad una fascia di rispetto minima di ml. ~~45~~ 25.
5. Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle sorgenti è vietato ogni intervento, ad eccezione delle normali attività di coltivazione.
6. Su tutto il territorio comunale di norma è vietato interrare o spostare i fossi esistenti.
7. E' altresì fatto obbligo di provvedere alle opere di ripristino e di costante manutenzione.
8. Eventuali modifiche alla rete di sgrondo naturale saranno soggette a permesso di costruire, sulla base di un dettaglio piano quotato del bacino idrografico pertinente e relativi calcoli idraulici dimensionati con un tempo di ritorno di 50 anni.
9. Sono consentiti interventi di manutenzione e di carattere idraulico solo se approvati dai competenti organi regionali.
10. Le derivazioni e gli scarichi interessanti i corsi d'acqua, nonché il prelievo d'acqua tramite pozzi vanno effettuati in osservanza della legislazione vigente in materia, con la finalità di non alterare l'equilibrio della falda.
11. Resta escluso in ogni caso l'utilizzo delle acque per nuovi allevamenti ittici.

VINCOLO PAESAGGISTICO

12. Il fiume Livenza, i torrenti Gorgazzo e Artugna, la roggia Fontaniva, il rio Schiavonit, ed il rio Livenzetta sono classificati tra le acque pubbliche e sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della dell'art. 142 lettera c) del D.Lgs. 42/2004.
13. Per detti corsi d'acqua il vincolo paesaggistico è esteso ad una fascia di ml. 150 dalle relative sponde, come riportato nelle tavole P3 del presente piano.
14. Detto vincolo non ha effetto all'interno delle zone omogenee A e B, nonché all'interno delle aree per servizi e attrezzature collettive ad esse contigue, come previste dallo strumento urbanistico vigente alla data del 06.09.1985.

ART. 13 OPERE INFRASTRUTTURALI

1. Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalle destinazioni d'uso previste per le varie zone, è consentita la realizzazione di manufatti e la posa di cavi, condotte ecc. necessari per l'attraversamento o la distribuzione dei servizi pubblici (fognatura, acquedotto, energia elettrica, gas, telefono ecc.).
2. All'interno delle zone F soggette a tutela ambientale dette opere infrastrutturali vanno sottoposte a verifica di compatibilità e preventivamente autorizzate dagli organi competenti.
3. All'interno della Zona F - ambito di tutela ambientale, nonché all'interno della Zona A - di valore storico-artistico e di particolare pregio ambientale, i nuovi interventi infrastrutturali sono subordinati alla formazione dei relativi piani particolareggiati.
4. Nelle aree sottoposte a vincolo archeologico è vietata ogni opera infrastrutturale, al di fuori di quelle connesse agli scavi previste da progetto naturalistico a cura della Soprintendenza.
5. Nelle altre zone, per quanto riguarda le opere infrastrutturali da attuarsi a cura di enti istituzionalmente competenti, e di enti gestori di servizi pubblici l'ubicazione, di manufatti che costituiscono rilevante impatto ambientale va individuata d'intesa con l'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV NORME PER LE ZONE

ART. 14 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Le presenti norme, che costituiscono parte integrante del PRGC, disciplinano il territorio di Polcenigo mediante la sua articolazione in zone omogenee, con riferimento alle Norme di Attuazione del P.U.R.G.
2. Le zone omogenee sono così definite:

Zone residenziali (A-B-C)

- ZONA A0 - di valore storico-artistico del capoluogo
- ZONA A1 - di particolare pregio ambientale delle sorgenti del Gorgazzo e del Livenza
- ZONA A2 - di conservazione ambientale dei vecchi nuclei
- ZONA B1 - residenziale semintensiva di completamento
- ZONA B2 - residenziale estensiva di completamento
- ZONA C1 - residenziale semintensiva di nuovo impianto
- ZONA C2 - residenziale estensiva di nuovo impianto

Zone per insediamenti produttivi (D)

- ZONA D2.1 - industriale e artigianale di nuovo impianto
- ZONA D2.2 - industriale e artigianale dotata di infrastrutturazione con PIP
- ZONA D3.1 - insediamenti produttivi singoli esistenti
- ZONA D3.2.1 - insediamenti produttivi singoli esistenti in aree non idonee
- ZONA D3.2.2 - insediamenti produttivi singoli esistenti privi di pertinenza urbanistica significativa
- ZONA D4 - attività estrattive
- ZONA D5 - allevamenti ittici esistenti
- ZONA D6 - per attrezzature stradali

Zone agricole e forestali (E)

- ZONA E0 - di protezione dei vecchi nuclei
- ZONA E2 - boschiva
- ZONA E3 - silvo-zootecnica
- ZONA E4 - agricolo-paesaggistica
- ZONA E5 - di preminente interesse agricolo
- ZONA E6 - di interesse agricolo
- ZONA E7 - agricola di riserva residenziale

Zona di tutela ambientale (F)

ZONA F2 - ambito di tutela bosco del Cansiglio

ZONA F4.0 - ambiti vincolati da leggi 1497/39 - 1089/39

ZONA F4.1 - ambito di tutela fluviale e di zone umide

ZONA F4.2 - ambito di tutela di zone semiumide con prevalenza di prati stabili

ZONA F4.3 - ambito di tutela dei colli

Zona per attrezzature turistiche (G)

ZONA G4 - per attrezzature turistiche esistenti

Zone per attrezzature commerciali (H)

ZONA H2 – per attrezzature commerciali di nuova previsione

ZONA H3 - per attrezzature commerciali esistenti

Zone per servizi e attrezzature collettive

ATTREZZATURE PER VIABILITA' E TRASPORTI

ATTREZZATURE PER IL CULTO, LA VITA ASSOCIATIVA E LA CULTURA

ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE

ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI ALL'APERTO

ATTREZZATURE PER L'ASSISTENZA E LA SANITA' SERVIZI TECNOLOGICI

Zona a vincolo speciale

ZONA DI RISPETTO STRADALE E FERROVIARIO

ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE

ZONA DI RISPETTO DI IMPIANTI TECNOLOGICI

FASCIA DI RISPETTO DI ELETTRODOTTI

AREE A VINCOLO ARCHEOLOGICO

AREE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

ART. 15 ZONA A - DI VALORE STORICO-ARTISTICO E DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE

1. Comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico-artistico e quelle di particolare pregio ambientale, vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004.
2. Le aree interessate si articolano nelle seguenti zone:
 - A0 - corrispondente al centro storico primario di Polcenigo
 - A1 - corrispondente alle aree di particolare interesse ambientale delle sorgenti del Livenza e del Gorgazzo.
 - A2 - corrispondente ad aree di interesse ambientale dei vecchi nuclei.
3. La dotazione di parcheggi per le attività ammesse in zona A nel caso di localizzazione di esercizi commerciali al dettaglio e attività di servizio o direzionali inferiori a mq. 400 di superficie di vendita deve rispettare le seguenti norme:
 - L'apertura di nuovi esercizi commerciali al dettaglio nello ambito della zona A comporta l'obbligo della previsione di aree parcheggio in misura non inferiore al 30% della superficie di vendita, intendendo per "superficie di vendita" l'area alla quale ha accesso il pubblico, esclusi quindi magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
 - L'apertura di nuove attività di servizio o direzionali (uffici, studi professionali ecc.) comporta la previsione di aree parcheggio in misura non inferiore al 30% della superficie utile destinata alla attività stessa.
 - In caso di ampliamento delle attività di commercio al dettaglio e attività di servizio o direzionali la verifica della dotazione dei parcheggi va effettuata sull'intera superficie risultante.
4. La localizzazione dei parcheggi nelle zone A0 ed A1 può avvenire entro una distanza di ml. 500 di percorso e può essere monetizzata, in relazione a programmi di attuazione degli stessi da parte del Comune nelle specifiche aree previste dal piano, qualora sia dimostrato che all'interno del Centro Storico così come individuato nelle Tavv. del Piano Particolareggiato non sia possibile la realizzazione degli standard previsti all'interno del perimetro dei PUA.
5. Per le altre attività si rinvia alle norme per le zone specifiche delle attività stesse, ferme restando le condizioni di localizzazione di cui sopra.

ART. 16 ZONA A0 - DI VALORE STORICO-ARTISTICO DEL CAPOLUOGO

1. Comprende le aree edificate di valore storico-artistico ed ambientale corrispondenti all'agglomerato urbano di Polcenigo.

OBIETTIVI

2. Recupero e rivitalizzazione del patrimonio edilizio esistente con tutela dei suoi caratteri storico-architettonici; difesa e valorizzazione degli ambiti naturalistici presenti nella area.

USI CONSENTITI

3. Usi prevalenti: Residenza ed annessi, attività di servizio, attività commerciali e direzionali, servizi ed attrezzature collettive.
4. Usi compatibili: Attività artigianali di produzione riconosciute, albergo, ristorante e attività di somministrazione di alimenti e bevande.

INTERVENTI CONSENTITI

5. Tutti quelli definiti dallo strumento attuativo subordinato, i cui specifici contenuti, mirati al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente piano generale, riguardano principalmente:
 - la classificazione delle aree e degli edifici in sub-zone, specificando per ciascuna di esse destinazioni d'uso nonché tipi e criteri di intervento per l'azione di recupero e valorizzazione;
 - la definizione del sistema relazionale (viabilità, percorsi pedonali, parcheggi) e degli spazi pubblici, nonché degli interventi necessari per la loro riqualificazione;
 - gli approfondimenti e le specificazioni degli aspetti normativi sulle linee guida espresse dal presente piano.

PRESCRIZIONI

6. Tutti gli interventi previsti in aree ed edifici vincolati ai sensi dell'art. 10 D.Lgs 42/2004 sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia.

INDICI E PARAMETRI

7. Ai fini dell'edificazione si applicano i seguenti parametri:

Per le opere di restauro o di trasformazione conservativa

densità territoriale e fondiaria:	non superiori a quelle esistenti computate senza tener conto di soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-architettonico.
altezza:	non superiore a quella degli edifici esistenti nell'isolato interessato, senza tener conto di soprastrutture prive di carattere storico-architettonico o di pregio ambientale.

Per le opere di trasformazione non conservativa e di nuova edificazione

densità fondiaria:	non superiore al 50% della densità fondiaria media della sub-zona.
Indice di fabbricabilità fondiaria:	mc/mq. 3,5
altezza media di ogni edificio:	non superiore all'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-architettonico o di pregio ambientale

distanza dai confini:

non inferiore a quelle intercorrenti tra i volumi esistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico-architettonico o di pregio ambientale.

ATTUAZIONE

8. Mediante Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica.

ART. 17 ZONA A1 - DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE DELLE SORGENTI DEL LIVENZA E DEL GORGAZZO

1. Comprende le aree di particolare interesse ambientale relative alle sorgenti del fiume Livenza e del torrente Gorgazzo, vincolate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004.

OBIETTIVI

2. Salvaguardia e valorizzazione degli ambiti naturalistici delle sorgenti; riqualificazione delle aree connesse e dell'edificato esistente.

USI CONSENTITI

3. Usi prevalenti: Residenza ed annessi, commercio al dettaglio, servizi ed attrezzature collettive.
Usi compatibili: albergo, ristorante e attività di somministrazione di alimenti e bevande,

INTERVENTI CONSENTITI

4. Tutti quelli previsti dallo strumento attuativo subordinato, i cui specifici contenuti, mirati al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente piano generale, devono principalmente riguardare:
 - la classificazione delle aree in sub-zone, specificando per ciascuna di esse destinazioni d'uso e criteri di intervento, al fine della loro salvaguardia e valorizzazione, nonché per il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti compresi eventuali modesti nuovi interventi per una migliore composizione degli stessi;
 - la definizione del sistema relazionale (viabilità, percorsi pedonali, parcheggi) e degli spazi pubblici di servizio delle aree oggetto di fruizione, nonché delle modalità e dei criteri di intervento per la loro sistemazione.
 - la specificazione degli aspetti normativi volti al controllo degli interventi sulle aree oggetto di protezione.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

5. Per quanto riguarda l'ambito delle sorgenti del Livenza, lo strumento attuativo dovrà:
 - prevedere il recupero e la valorizzazione delle preesistenze medioevali, rappresentate da muri di sostegno e pavimentazioni, ricadenti nella parte ovest dell'area;
 - mitigare efficacemente gli elementi di contrasto e di impatto, rappresentati dalle strutture edilizie relative alla stazione di sollevamento dell'acquedotto;
 - rendere attuabili, in prossimità della chiesa della Santissima, esclusivamente le opere di urbanizzazione essenziali ed indispensabili al contesto, con l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive tradizionali, tali da rendere gli interventi compatibili con il luogo.

INDICI E PARAMETRI

6. Demandati alle norme dello strumento attuativo, in relazione alla scarsa incidenza dei fatti insediativi rispetto al complesso delle aree interessate dalla zona.

ATTUAZIONE

7. Tramite piani particolareggiati di iniziativa pubblica.

Art. 18 ZONA A2 - DI CONSERVAZIONE AMBIENTALE DEI VECCHI NUCLEI

1. Comprende le aree dei vecchi nuclei di interesse ambientale di Coltura, Gorgazzo, Range, San Giovanni e Mezzomonte.

OBIETTIVI

2. Rivitalizzazione della struttura insediativa di vecchio impianto, temperando le esigenze di conservazione con quelle di adeguamento e sviluppo delle funzioni abitative e dei relativi servizi.

USI CONSENTITI

3. Usi prevalenti: Residenza e relativi accessori, annessi rustici (con esclusione di nuove stalle e porcili), attività di servizio, attività commerciali al dettaglio e direzionali

Usi compatibili: albergo, ristorante e attività di somministrazione di alimenti e bevande.

INTERVENTI CONSENTITI

4. Tutti gli interventi a dominante conservativa per il recupero del patrimonio edilizio esistente, relativi a manutenzione, conservazione tipologica e risanamento conservativo.
5. Interventi a carattere di trasformazione conservativa, relativi a ristrutturazione, ampliamento, demolizione con ricostruzione e nuova edificazione, alle condizioni di seguito specificate.
6. Trasformazioni d'uso di edifici non funzionali alla conduzione del fondo in residenza.
7. Ampliamento una tantum in pendenza dell'indice di fabbricabilità degli edifici residenziali esistenti sino ad un massimo di mc. 100, per comprovate esigenze igienico-funzionali, qualora non ricavabile in eventuali annessi rustici.
8. L'ampliamento una tantum può interessare, ove diversamente non conseguibile, area limitrofa ricadente in zona agricola, nel caso in cui detto ampliamento sia autonomamente consentito anche nella stessa dalle specifiche norme per la zona E.
9. L'ampliamento non può essere considerato aggiuntivo rispetto a quello già previsto per la zona agricola.
10. Realizzazione, anche in pendenza di indici e parametri, con cubatura non superiore alla preesistente, per edifici crollati di cui vi sia chiaro riscontro della preesistenza.
11. Per gli edifici esistenti alla data del 27.02.1999 (adozione della Variante n. 10 al PRGC) è prevista la realizzazione, anche in pendenza dell'indice di fabbricabilità, di un manufatto edilizio per singola unità abitativa ad uso garage, se mancante e non ricavabile in eventuali annessi rustici, per una volumetria non superiore a mc. 60 e per un rapporto di copertura non superiore a mq. 20.

INTERVENTI NON CONSENTITI

12. Ogni nuovo intervento edificatorio tendente a produrre trasformazioni incoerenti con le caratteristiche insediative e tipologiche di vecchio impianto della zona.
13. Gli interventi di rilevanza urbanistico-ambientale come definiti dalla normativa vigente.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

14. Gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, ricostruzione a seguito di demolizione e nuova costruzione sono soggetti a vincolo tipologico e vanno effettuati con riferimento alle indicazioni descrittive e grafiche dello allegato alle presenti norme.

15. La demolizione con ricostruzione può essere effettuata solo per motivate ragioni di ordine tecnico ed economico connesse con lo stato di degrado degli elementi strutturali del fabbricato. Detta categoria di intervento non è in ogni caso consentita per gli edifici che rivestono particolare pregio ambientale, evidenziati nelle tavole grafiche di piano.
16. I progetti che prevedono modifiche nell'assetto edilizio esistente per effetto di ampliamento, o ricostruzione non coincidente con il volume da demolire, o nuova costruzione devono essere corredati, ai fini della richiesta di permesso di costruire, da adeguata documentazione relativa all'oggetto di intervento ed al contesto insediativo, tale da consentire una precisa cognizione dello stato del luogo e degli effetti ambientali prodotti nella nuova configurazione.
17. Per gli edifici residenziali esistenti in contrasto con i caratteri dell'edilizia tradizionale prevalenti nella zona, ogni intervento soggetto a permesso di costruire deve essere mirato a ridurre, per quanto possibile, l'impatto con l'edificato di pregio ambientale circostante.
18. I manufatti edilizi ad uso garage saranno realizzati con soluzione accorpata alla abitazione ovvero, quando non possibile, nelle sue pertinenze esterne con riferimento alle indicazioni descrittive e grafiche dello allegato alle presenti norme.

INDICI E PARAMETRI

19. Ai fini dell'edificazione si applicano i seguenti parametri:

Indice di fabbricabilità fondiaria:

per nuova edificazione	If = mc./mq. 1,8
in caso di ampliamento dell'esistente e di edificazione interstiziale	If = mc./mq. 2,0

rapporto di copertura

per nuova edificazione:	mq./mq. 0,40
in caso di ampliamento dell'esistente e di edificazione interstiziale:	mq./mq. 0,50

altezza massima degli edifici

di norma:	ml. 8,50
in caso di inserimento o aggregazione a schiera:	non superiore a quella massima degli edifici esistenti appartenenti alla schiera.

distanza minima dai confini di proprietà

di norma:	ml. 5,00
-----------	----------

Ammesse distanze inferiori secondo le disposizioni di cui all'allegato alle presenti norme.
E' consentita la costruzione a confine per case abbinate o a schiera.

distacco minimo da strada

di norma:	ml. 5,00
-----------	----------

In caso di assetto preconstituito da edificato a schiera è consentito l'allineamento con gli edifici esistenti.

In caso di viabilità comunale vicinale minore, di larghezza inferiore a ml. 4 e caratterizzata dalla presenza di edificato a schiera lungo strada, è consentita la riduzione a ml 2,00.

distanza minima tra pareti finestrate di nuovi edifici residenziali e di edifici residenziali antistanti

di norma:	ml. 10,00
-----------	-----------

ATTUAZIONE

20. Con intervento diretto, ad eccezione del comparto in Coltura perimetrato nelle tavole di zonizzazione, soggetto a piano particolareggiato.

21. Le modifiche di destinazione d'uso degli immobili attuate senza opere sono, realizzabili secondo la normativa vigente limitatamente per le funzioni ammesse nella zona.

ART. 19 ZONA B - RESIDENZIALE DI RECUPERO E COMPLETAMENTO

1. Comprende le parti del territorio ricadenti in aree urbanizzate, totalmente o parzialmente edificate a dominante residenziale.
2. Le aree interessate si articolano nelle seguenti zone:
 - B1 - residenziale semintensiva di completamento
 - B2 - residenziale estensiva di completamento
3. La dotazione di parcheggi per le attività ammesse in zona B nel caso di localizzazione di esercizi commerciali al dettaglio e attività di servizio o direzionali inferiori a mq. 400 di superficie di vendita deve rispettare le seguenti norme:
 - L'apertura di nuovi esercizi commerciali al dettaglio nell'ambito della zona B comporta l'obbligo della previsione di aree parcheggio in misura non inferiore al 60% della superficie di vendita, da realizzarsi in prossimità dello esercizio stesso o in area idonea entro una distanza di ml. 100 di percorso.
 - L'apertura di nuove attività di servizio o direzionali (uffici, studi professionali ecc.) comporta la previsione di aree parcheggio, da realizzarsi come sopra descritto, nella misura non inferiore al 30% della superficie utile destinata all'attività stessa.
 - In caso di ampliamento delle attività di commercio al dettaglio e attività di servizio o direzionali la verifica della dotazione dei parcheggi va effettuata sull'intera superficie risultante.
4. Per le altre attività ammesse si fa riferimento alle norme per le zone in cui dette attività sono disciplinate.

ART. 20 ZONA B1 - RESIDENZIALE SEMINTENSIVA DI COMPLETAMENTO

1. Corrisponde alle aree edificate a carattere semintensivo con funzioni miste di San Giovanni.

OBIETTIVI

2. Consolidamento delle strutture edilizie concorrenti alla definizione dell'area urbana centrale.

USI CONSENTITI

3. Usi prevalenti: Residenza, attività di servizio, attività commerciali e direzionali ad esclusione del punto 1 lettera e) art. 5 LR 19/2009, servizi ed attrezzature collettive.
4. Usi compatibili: Attività ricettive, attività artigianali di produzione riconosciute.

INTERVENTI CONSENTITI

5. Ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio esistente.
6. Demolizione con ricostruzione
7. Nuova edificazione.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

8. I progetti che prevedono modifiche nell'assetto edilizio esistente per effetto di ampliamento, ricostruzione a seguito di demolizione e nuova costruzione, devono essere corredati, ai fini della richiesta dei titoli abilitativi, da adeguata documentazione relativa all'oggetto di intervento ed al contesto insediativo, tale da consentire una precisa cognizione dello stato del luogo e degli effetti prodotti nella nuova configurazione urbana.

INDICI E PARAMETRI

9. Ai fini dell'edificazione si applicano i seguenti parametri:

Indice di fabbricabilità fondiaria: $I_f = mc/mq. 2,5$

Rapporto di copertura: $mq/mq. 0,40$

altezza massima: $ml. 9,50$

distanza dai confini di proprietà: $ml. 5,00$

Distanza inferiore a $ml. 5,00$ è ammessa previa convenzione registrata con confinante, nel rispetto dei limiti di distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Arretramento da strade

di norma: $ml. 6,00$

Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti $ml. 10,00$

ATTUAZIONE

10. Con intervento diretto.

ART. 21 ZONA B2 - RESIDENZIALE ESTENSIVA DI COMPLETAMENTO

1. Corrisponde alle aree parzialmente edificate di carattere estensivo ad uso residenziale con prevalente tipologia unifamiliare isolata.

OBIETTIVI

2. Il completamento dell'edificazione nelle aree disponibili di ambiti infrastrutturati e largamente insediati, con l'incentivo di una migliore utilizzazione del suolo.

USI CONSENTITI

3. Residenza e relativi servizi, attività di servizio, attività commerciali al dettaglio

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

4. Il permesso di costruire per unità abitative con soluzioni abbinata o a schiera presuppone il progetto unitario esteso alla configurazione finale dell'insieme da edificare.
5. Il distacco dell'edificazione dalla strada può essere diversa dai limiti definiti dal piano, per esigenze di allineamento con l'edificio esistente, in base a disposizioni impartite dalla Amministrazione Comunale.
6. Per gli edifici residenziali esistenti su lotti saturi alla data di adozione del piano può essere concesso, in pendenza di indice di fabbricabilità e di rapporto di copertura, un ampliamento una tantum fino ad un massimo di mc. 150, per motivate esigenze di adeguamento igienico funzionale.

INDICI E PARAMETRI

7. Ai fini dell'edificazione si applicano i seguenti parametri:

lotto minimo per costruzioni isolate: mq. 600

Indice di fabbricabilità fondiaria

per case di tipo unifamiliare isolate,

per edifici plurifamiliari a più piani,

per edifici ad attività di servizio:

If = mc/mq. 1

per case abbinata o a schiera:

If = mc/mq. 1,5

rapporto di copertura:

mq/mq. 0,30

altezza massima:

ml. 7,50

distanza dai confini di proprietà:

ml. 5,00

distanza inferiore a ml. 5,00 è ammessa previa convenzione registrata con confinante, nel rispetto dei limiti di distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

arretramento da strade:

ml. 6,00

distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti:

ml. 10,00

ATTUAZIONE

8. Con intervento diretto.

ART. 22 ZONA C - RESIDENZIALE DI NUOVO IMPIANTO

1. Comprende le parti del territorio ricadenti in ambiti insediativi di nuovo impianto.
2. Le aree interessate si articolano nelle seguenti zone:
 - C1 - semintensiva di nuovo impianto
 - C2 - estensiva di nuovo impianto
3. La dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico in zona C deve rispettare le seguenti norme
 - All'interno dei comparti attuativi ricadenti in zona C dovrà essere rispettato lo standard di parcheggi di relazione di mq/ab 2,50, di cui al D.P.G.R. 20.04.1995 n. 0126/Pres.
 - Per le attività di servizio le aree da destinare a parcheggio saranno non inferiori al 40% della superficie utile destinata all'attività stessa.
4. Per le altre attività ammesse si fa riferimento alle norme per le zone in cui dette attività sono disciplinate.

ART. 23 ZONA C1 - RESIDENZIALE SEMINTENSIVA DI NUOVO IMPIANTO

1. Corrisponde alle aree insediative di nuovo impianto a carattere semintensivo di San Giovanni.

OBIETTIVI

2. La previsione di nuove strutture edilizie concorrenti alla definizione dell'area urbana centrale, in termini di densità insediativa e di configurazione degli spazi di uso pubblico.

USI CONSENTITI

3. Residenza, attività di servizio, servizi ed attrezzature collettive.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

4. Gli strumenti attuativi dovranno precisare progettualmente la organizzazione funzionale e spaziale dei due comparti, con riferimento alle indicazioni grafiche di cui alle tavv. P4 del presente piano, tenuto conto dei seguenti contenuti:

per il comparto A

- previsione di una viabilità di servizio e di percorsi pedonali-ciclabili denominati pista San Floriano di connessione tra piazza di San Giovanni ed il Parco di San Floriano;
- predisposizione di un'area per la realizzazione di un parcheggio pubblico di dimensioni minime di mq. 1.500;
- riserva di un'area per la formazione di verde pubblico a ridosso del rio e del percorso pedonale di dimensioni minime di mq 1.500;
- l'adozione di tipologie edilizie a carattere plurifamiliare o a schiera;

per il comparto B

- definizione dell'asse viario di connessione veicolare e ciclabile con l'area centrale, con riferimento alla tavola esemplificativa P4.3 del presente piano;
- predisposizione dei tracciati di raccordo con la viabilità esistente e di previsione;
- riserva di un'area per la formazione di verde pubblico in corrispondenza alle opere parrocchiali, di dimensioni non inferiori a mq. 3.250, eventualmente comprendente lo standard di parcheggi, da ripartirsi in quote proporzionali alla volumetria edificabile in caso di attuazione per subcomparti, come individuati nella tav. P4.3 del piano;
- adozione di tipologie edilizie a carattere plurifamiliare o a schiera.

INDICI E PARAMETRI

5. Ai fini dell'edificazione si applicano i seguenti parametri:

per il comparto A

indice di fabbricabilità territoriale:	It = mc./mq. 1,0
quota minima di volume edificabile da destinare alla residenza:	100%
altezza massima per l'ambito edificabile	ml. 7,50
distanza minima da confini di zona:	ml. 5,00
distanza da strade:	demandata a strumento attuativo distanza minima tra pareti finestrate di edifici antistanti: ml. 10,00

per il comparto B

indice di fabbricabilità territoriale:	It = mc./mq. 1,0
quota minima di volume edificabile da destinare alla residenza:	60%
altezza massima:	ml. 9,50
distanza minima da confini di zona:	ml. 5,00
distanza da strade:	demandata a strumento attuativo
distanza minima tra pareti finestrate di edifici antistanti:	ml. 10,00

ATTUAZIONE

6. Tramite Piani Attuativi Comunali con eventuali accordi di programma fra l'Ente comunale e i privati, estesi agli interi singoli comparti, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 25 della LR 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 24 ZONA C2 - RESIDENZIALE ESTENSIVA DI NUOVO IMPIANTO

1. Corrisponde alle aree insediative di nuovo impianto a carattere estensivo.

OBIETTIVI

2. La previsione di nuove espansioni residenziali in coerenza con lo sviluppo insediativo recente confermato dal piano.

USI CONSENTITI

3. Residenza e relativi servizi, attività di servizio.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

4. Gli strumenti attuativi dovranno tener conto dei comparti unitari minimi e della infrastrutturazione di base, secondo le indicazioni di massima graficamente definite dal presente piano e con riferimento alla tavola esemplificativa P6 di corredo al piano stesso.

INDICI E PARAMETRI

5. Ai fini dell'edificazione si applicano i seguenti parametri:

lotto minimo per case isolate:	mq. 600
indice di fabbricabilità territoriale:	It = mc./mq. 1,0
altezza massima:	ml. 7,50
rapporto di copertura:	mq./mq. 0,30
distanza dai confini di proprietà:	ml. 5,00
distacco da strade di previsione di piano:	ml. 8,00
distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti:	ml. 10,00
aree da riservare ad attrezzature collettive per il verde ed i parcheggi:	mq./ab. 12,50

ATTUAZIONE

6. Con Piani Attuativi Comunali di iniziativa privata, con eventuali accordi di programma con l'Ente comunale.

ART. 25 ZONA D - PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

1. Corrisponde alle parti del territorio destinate ad attività industriali ed artigianali, nonché a quelle relative alle attrezzature stradali.
2. Le aree interessate sono suddivise nelle seguenti zone:
 - D2 - Zona per insediamenti industriali e artigianali di interesse comunale.
 - D3 - Zona per insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti.
 - D4 - Zona per insediamenti industriali relativi ad attività estrattive.
 - D5 - Zona per allevamenti ittici esistenti a carattere industriale.
 - D6 - Zona per attrezzature stradali.

ART. 26 ZONA D2 - INDUSTRIALE E ARTIGIANALE DI SAN GIOVANNI

1. La zona si riferisce al nucleo di agglomerazione industriale e artigianale di San Giovanni.
2. Sono comprese nella Zona D2 le seguenti sottozone:
 - D2.1 - Zona industriale ed artigianale di nuovo impianto.
 - D2.2 - Zona industriale ed artigianale di nuovo impianto già dotata di infrastrutturazione con P.I.P.
3. La Dotazione di parcheggi per la zona D2 deve rispettare le seguenti norme:
 - per la nuova edificazione e per gli ampliamenti in zona D2 vanno previsti nelle pertinenze i parcheggi funzionalmente connessi all'attività, in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti, nonché i parcheggi in funzione dei fruitori o visitatori esterni, in misure non inferiore al 30% della superficie utile degli edifici.

ART. 27 ZONA D2.1 - INDUSTRIALE E ARTIGIANALE DI NUOVO IMPIANTO

1. Corrisponde alle aree produttive di nuovo impianto della zona industriale e artigianale di San Giovanni.
2. La zona è articolata in tre comparti, contrassegnati con le lettere A, B e C nella tavola grafica relativa alle specificazioni del piano alla scala 1:2000, costituenti unità minime di intervento.

OBIETTIVI

3. L'infrastrutturazione di nuove aree a scopo insediativo, anche al fine del trasferimento di attività sparse nel territorio in aree non idonee; la salvaguardia dell'ambito fluviale dell'Artugna.

USI CONSENTITI

4. Impianti industriali ed artigianali, magazzini e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti delle aziende insediate, servizi per l'attività imprenditoriale e commerciale, strade e parcheggi pubblici, verde attrezzato e di protezione, residenza per il titolare o custode.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

5. Nei comparti B e C i piani attuativi dovranno prevedere una quota di aree a destinazione artigianale non inferiore al 30% delle superfici utili di comparto.
6. L'area interessata da edificato esistente, alla data di adozione del presente piano, viene urbanisticamente riconosciuta nei limiti di saturazione corrispondenti al doppio della superficie coperta.
7. Ogni ulteriore intervento all'interno del lotto di proprietà che comporti nuovi volumi edilizi è subordinato alla formazione ed agli oneri dello strumento attuativo previsto per il comparto di appartenenza.
8. E' consentita la realizzazione di un alloggio di servizio per singola azienda produttiva, nei limiti del rapporto di copertura complessivo ammesso nel lotto, con una superficie utile non superiore a 120 mq. e con un massimo di due piani fuori terra.
9. I criteri costruttivi ed i materiali per i fabbricati destinati alle attività dovranno preferibilmente fare riferimento a sistemi modulari di produzione industriale, atti a garantire una omogeneità tipologica ed una flessibilità di utilizzo.
10. Le aree a verde pubblico ricadenti nei comparti A e B sono destinate alla protezione ambientale e paesaggistica del torrente Artugna. Tali aree dovranno essere mantenute all'esterno delle recinzioni, in continuità con l'ambito fluviale, per una profondità di ml. 30 dal ciglio superiore dell'argine torrentizio. Lungo le fasce corrispondenti a dette aree il limite della edificazione può coincidere con quello della recinzione. In esse non potranno essere effettuati interventi se non connessi alla manutenzione delle sponde, alle opere di regimazione ed al restauro e ripristino ambientale.
11. Le aree a verde pubblico ricadenti nel comparto C sono destinate alla protezione ambientale della residenza presente in zona limitrofa, nonché alla realizzazione di servizi di supporto della zona industriale e artigianale. Dette aree dovranno comprendere la piantumazione di essenze arboree ad alto fusto delle specie non esotiche presenti in zona, con una densità dendrometrica minima pari a 100 individui vegetali per ettaro.
12. Nelle aree scoperte interne ai lotti è consentito l'uso del suolo per la movimentazione dei veicoli e delle merci, per i parcheggi, per la realizzazione di impianti tecnologici, per la costruzione di guardiole anche al margine della recinzione in corrispondenza agli accessi, per il verde.
13. E' vietato lo stoccaggio anche provvisorio di materiali di risulta classificabili tra i rifiuti speciali, qualora non sia debitamente protetto dagli agenti atmosferici lo spazio in cui sono raccolti.
14. Il verde dovrà interessare non meno del 15% della superficie del lotto e dovrà essere previsto non come spazio di risulta, ma come elemento organicamente integrato nella definizione di assetto dell'area.
15. Esso dovrà pure comprendere una quota di alberature ad alto fusto di specie autoctone, che, nel caso di lotti confinanti con zone diverse da quella produttiva, dovranno essere in prevalenza disposte in prossimità del margine della zona stessa.

INDICI E PARAMETRI

16. Ai fini dell'edificazione si applicano i seguenti parametri:

Per le strutture produttive aziendali

densità massima addetti:	add./Ha. 30
superficie minima per addetto relativa a spazi pubblici:	mq./add. 15
superficie coperta massima:	mq./mq. 0,50
altezza massima	
per fabbricati:	ml. 14,00
per impianti tecnici e silos:	libera
distanza da strada	
di distribuzione principale individuata dagli elaborati grafici di piano:	ml. 10,00
di distribuzione interna:	da definirsi in sede di PP di comparto
distanza dal margine superiore del Torrente Artugna:	ml. 30,00
distanza da ferrovia:	ml. 30,00
distanza dai confini, quando non si edifichi in aderenza:	pari a metà della altezza del fabbricato con minimo di ml. 5,00

Per fabbricati di servizio alla zona

superficie coperta massima:	mq./mq. 0,10
altezza massima:	ml. 7,50
distanza da strada di distribuzione principale:	ml. 10,00
distanza dai confini:	ml. 5,00
distanza fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti:	ml. 10,00

Per la residenza del gestore o custode

altezza massima:	ml. 7,50
distanza da strada di distribuzione principale:	ml. 10,00
distanza dai confini:	ml. 5,00
distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti:	ml. 10,00

ATTUAZIONE

17. Mediante formazione di Piani Attuativi Comunali, di iniziativa pubblica o privata nei comparti A - B e di iniziativa pubblica nel comparto C, in coerenza con l'impianto organizzativo definito dalle specificazioni di piano di cui alla richiamata tavola grafica alla scala 1:2000.

ART. 28 D2.2 - INDUSTRIALE E ARTIGIANALE DOTATA DI INFRASTRUTTURAZIONE CON P.I.P.

1. Corrisponde alle aree produttive comprese nel comparto infrastrutturato mediante P.I.P. della zona industriale e artigianale di San Giovanni.

OBIETTIVI

2. La saturazione delle aree infrastrutturate; la dotazione di standard di verde e parcheggi, nonché di servizi.

USI CONSENTITI

3. Impianti industriali e artigianali, magazzini e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti delle aziende insediate, servizi per l'attività imprenditoriale e commerciale, parcheggi pubblici, verde attrezzato e di protezione, residenza per il titolare o custode.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

4. E' consentita la realizzazione di un alloggio di servizio per singola azienda produttiva, nei limiti del rapporto di copertura complessivo ammesso nel lotto, con una superficie utile non superiore a 120 mq. e con un massimo di due piani fuori terra.
5. Le aree a verde pubblico sono destinate alla protezione ambientale della residenza presente in zona limitrofa, nonché alla realizzazione di servizi di supporto della zona industriale e artigianale. Dette aree dovranno comprendere la piantumazione di essenze arboree ad alto fusto delle specie non esotiche presenti in zona, con una densità dendrometrica minima pari a 100 individui vegetali per ettaro.
6. Nelle aree scoperte interne ai lotti è consentito l'uso del suolo per la movimentazione dei veicoli, o delle merci, per i parcheggi, per la realizzazione di impianti tecnologici, per la costruzione di guardiole anche al margine della recinzione in corrispondenza agli accessi, per il verde.
7. E' vietato lo stoccaggio anche provvisorio di materiali di risulta classificabili tra i rifiuti speciali, qualora non sia debitamente protetto dagli agenti atmosferici lo spazio in cui sono raccolti.
8. Il verde dovrà interessare non meno del 15% della superficie del lotto e dovrà essere previsto non come spazio di risulta, ma come elemento organicamente integrato nella definizione di assetto dell'area.

INDICI E PARAMETRI

9. Ai fini dell'edificazione si applicano i seguenti parametri:

Per le strutture produttive aziendali

superficie coperta massima:	50%
altezza massima per fabbricati:	ml. 14,00
per impianti tecnici e silos:	libera
distanza da strada:	ml. 10,00
distanza da ferrovia:	ml. 30,00
distanza dai confini, quando non si edifica in aderenza:	pari a metà della altezza del fabbricato con minimo di ml. 5,00

Per fabbricati di servizio alla zona

superficie coperta massima:	mq./mq. 0,10
altezza massima:	ml. 7,50

distanza da strada di distribuzione principale:	ml. 10,00
distanza dai confini:	ml. 5,00
distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti:	ml. 10,00
<i>Per la residenza del gestore o custode</i>	
altezza massima:	ml. 7,50
distanza da strada di distribuzione principale:	ml. 10,00
distanza dai confini:	ml. 5,00
distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti:	ml. 10,00

ATTUAZIONE

10. Con intervento diretto.

ART. 29 ZONA D3 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTI

1. Riguarda le aree e gli edifici ad uso industriale e artigianale esistente in forma sparsa nel territorio.
2. Sono comprese nella Zona D3 le seguenti sottozone o riconoscimenti puntuali.
 - D3.1 - Zone per insediamenti produttivi singoli esistenti, compatibili con il contesto insediativo.
 - D3.2 - Insediamenti produttivi singoli esistenti, compatibili con il contesto insediativo.
3. Per gli insediamenti industriali ed artigianali singoli esistenti, non compatibili con il contesto insediativo sia come attività che come area, sono ammesse esclusivamente opere di manutenzione ordinaria nel rispetto dei rapporti di copertura preesistenti.
4. Fanno eccezione a detti limiti di intervento quelle opere strettamente necessarie a mitigare eventuali problemi di carattere ecologico-ambientale, nel rispetto della superficie coperta esistente.
5. Alla cessazione dell'attività insediativa, o al suo trasferimento, l'area interessata verrà disciplinata dalle norme definite per la zona di appartenenza.
6. Per detti insediamenti non è ammessa la conversione in altra attività, se non per le funzioni previste dalle norme per la zona.
7. La Dotazione di parcheggi per la zona D3 deve rispettare le seguenti norme:
 - Per gli ampliamenti dell'edificio esistente in zona D3 vanno previsti nelle pertinenze i parcheggi funzionalmente connessi all'attività, in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti, nonché i parcheggi in funzione di fruitori o visitatori esterni, in misura, per quanto possibile, non inferiore al 30% della superficie utile degli edifici.

ART. 30 ZONA D3.1 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SINGOLI ESISTENTI

1. Comprende le aree con edifici ad uso industriale e artigianale esistenti in forma sparsa nel territorio, perimetrate in base alla pertinenza funzionale e compatibili, sia per i fattori ambientali legati all'attività che per la configurazione urbanistica, con il contesto insediativo.

USI CONSENTITI

2. Impianti industriali e artigianali, magazzini e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti delle aziende insediate, servizi per l'attività imprenditoriale e commerciale, parcheggi pubblici, verde attrezzato e di protezione, residenza per il titolare o custode.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

3. In caso di lotto saturo, riscontrabile all'adozione del presente piano, sono ammessi minimi ampliamenti per motivate ragioni di adeguamento igienico-funzionale e comunque entro il limite massimo del 60% della superficie coperta complessiva e nel rispetto degli altri indici e parametri.
4. Per le strutture produttive poste a distanza inferiore ai limiti di ml. 150 dai corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico dalla legislazione vigente, non sono consentiti ampliamenti volti a ridurre la distanza esistente all'adozione del presente piano.
5. Distanze inferiori a ml. 5 dai confini sono ammesse, previo consenso tradotto in atto pubblico dai proprietari confinanti, restando fissa ed invariabile la distanza minima di ml. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
6. Gli spazi liberi da parcheggi e circolazione dei veicoli vanno attrezzati a verde, comprendente la piantumazione di essenze autoctone ad alto fusto atte a creare delle quinte a verde alberato di protezione.
7. Il rilascio di concessione edilizia è subordinato alla garanzia di non inquinamento degli impianti installati, secondo le disposizioni e le procedure stabilite dalle leggi vigenti.

INDICI E PARAMETRI

8. Ai fini dell'edificazione si applicano i seguenti parametri:

superficie coperta massima:	50%
distanza da strada extraurbana	
provinciale:	ml. 30,00
comunale:	ml. 20,00
vicinale:	ml. 10,00
distanza da strada urbana:	ml. 5,00
distanza dai confini di proprietà:	ml. 5,00
distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti:	ml. 10,00

ATTUAZIONE

9. Con intervento diretto-

ART. 31 ZONA D3.2 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SINGOLI ESISTENTI IN AREE NON IDONEE O INADEGUATE

1. Comprende gli edifici ad uso industriale e artigianale esistenti in forma sparsa nel territorio compatibili con il contesto insediativo, che corrispondono alle seguenti classificazioni:
 - D3.2.1 - edifici per attività produttive ubicati in aree non idonee dal punto di vista ambientale e/o urbanistico
 - D3.2.2 - edifici per attività produttive privi di pertinenza urbanistica significativa.

ART. 32 ZONA D3.2.1 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SINGOLI ESISTENTI IN AREE NON IDONEE

1. Comprende gli edifici o parte di edifici per attività produttive ubicati in aree non idonee dal punto di vista ambientale e/o urbanistico, riconosciuti e identificati nelle tavole grafiche di zonizzazione con apposito simbolo.

USI CONSENTITI

2. Impianti artigianali, magazzini e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti delle aziende insediate, servizi per l'attività imprenditoriale e commerciale residenza per il titolare o custode.

INTERVENTI CONSENTITI

3. Ampliamenti una tantum entro il limite del 25% della superficie coperta, per comprovate esigenze di adeguamento igienico-funzionale.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

4. Gli interventi devono comprendere una riqualificazione complessiva dell'edificio e dell'area di pertinenza, in coerenza con le caratteristiche del contesto insediativo.
5. Distanze inferiori a ml. 5 dai confini sono ammesse, previo consenso tradotto in atto pubblico dai proprietari confinanti, restando fissa ed invariabile la distanza minima di ml. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
6. Per le strutture produttive poste a distanza inferiore ai limiti di ml. 150 dai corsi d'acqua, sottoposti a vincolo paesaggistico dalla legislazione vigente, non sono consentiti ampliamenti volti a ridurre la distanza esistente alla adozione del presente piano.
7. Alla cessazione o al trasferimento dell'attività insediata, l'area interessata verrà disciplinata dalle norme vigenti per la zona di appartenenza. E' consentito inoltre il cambio di destinazione d'uso in residenza per la realizzazione di singoli alloggi nel rispetto del loro volume esistente fino a un massimo di 600 mc.
8. Per gli insediamenti produttivi esistenti non è ammessa la conversione in altra attività, se non per le funzioni previste da dette norme di zona.

INDICI E PARAMETRI

9. Ai fini degli interventi di ampliamento si applicano i seguenti parametri:

superficie coperta rispetto all'area di proprietà (compreso il fabbricato esistente): max. 60%

distanza da strada extraurbana

provinciale:	ml. 30,00
comunale:	ml. 20,00
vicinale:	ml. 10,00

distanza da strada urbana: ml. 5,00

distanza dai confini di proprietà: ml. 5,00

distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: ml. 10,00

ATTUAZIONE

10. Con intervento diretto.

ART. 33 ZONA D3.2.2 - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SINGOLI ESISTENTI PRIVI DI PERTINENZA URBANISTICA SIGNIFICATIVA

1. Comprende gli edifici o parte di edifici per attività produttive privi di pertinenza urbanistica significativa, riconosciuti ed identificati nelle tavole grafiche di zonizzazione con apposito simbolo.

USI CONSENTITI

2. Impianti artigianali, magazzini e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti delle aziende insediate, servizi per l'attività imprenditoriale e commerciale residenza per il titolare o custode.

INTERVENTI CONSENTITI

3. Per le attività esistenti alla data di adozione del piano è consentito un ampliamento una tantum di 100 mc , solo su corpi edilizi esistenti per comprovate esigenze di adeguamento igienico-funzionale.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

4. Gli interventi devono comprendere una riqualificazione complessiva dell'edificato e dell'area esterna utilizzata, in coerenza con le caratteristiche del contesto insediativo.
5. Alla cessazione o al trasferimento dell'attività insediata, l'area interessata verrà disciplinata dalle norme vigenti per la zona di appartenenza. E' consentito inoltre il cambio di destinazione d'uso in residenza per la realizzazione di singoli alloggi nel rispetto del loro volume esistente fino a un massimo di 600 mc.
6. Per gli insediamenti produttivi non è ammessa la conversione in altra attività, se non per le funzioni previste da dette norme di zona.

ATTUAZIONE

7. Con intervento diretto.

ART. 34 ZONA D4 - ATTIVITA' ESTRATTIVE

1. Riguarda le aree comprese tra il Torrente Artugna, la ferrovia e l'ampliamento est della Zona Industriale di S. Giovanni, definite da specifico contrassegno nelle tavole di zonizzazione.
2. L'attività di escavazione di ghiaia calcarea si esercita mediante preventivo piano di coltivazione corredato dalle autorizzazioni da parte degli organi competenti e con le modalità previste dalle leggi vigenti in materia.
3. Il progetto sarà articolato per fasi successive realizzando progressivamente per ogni lotto le opere di escavazione e di ripristino.
4. E' ammesso l'utilizzo dagli scavi come discarica di seconda categoria tipo A per solo materiali inerti.
5. L'area interessata da ogni singola fase di escavazione dovrà essere recintata mediante paletti in ferro o cemento e rete metallica dell'altezza minima di ml. 2,00.
6. Il ciglio cava dovrà essere arretrato di ml. 25 dal bordo superiore della scarpata del Torrente Artugna e di ml. 30 dalla ferrovia; la distanza dalla ferrovia potrà essere ulteriormente ridotta sino ad un limite minimo di ml. 20, previa deroga concessa dalle Ferrovie dello Stato su richiesta della ditta escavatrice.
7. Nella fascia di rispetto risultante tra il recinto e l'argine di difesa del corso d'acqua non potranno essere effettuati interventi se non connessi alla manutenzione delle sponde, alle opere di regimazione ed al restauro e ripristino ambientale.
8. All'interno della recinzione si dovrà mantenere una distanza dallo scavo di almeno ml. 5,00.
9. L'inclinazione dello scavo sui fronti prossimi alla recinzione non dovrà avere pendenza superiore al 40% rispetto alla linea orizzontale corrispondente al piano di scavo.
10. L'escavazione non potrà superare il limite massimo di 15 ml. dal piano di campagna. A fine escavazione si procederà allo stoccaggio di inerti mediante l'attuazione di una discarica fino ad un metro al di sotto del piano di campagna.

ART. 35 ZONA D5 - ALLEVAMENTI ITTICI ESISTENTI

1. Comprende le parti del territorio interessate da allevamenti ittici esistenti a carattere industriale.

OBIETTIVI

2. La conferma e l'adeguamento delle attività esistenti con le cautele imposte dal delicato equilibrio idrogeologico.

USI CONSENTITI

3. Attività di allevamento ittico, strutture per la conservazione e la vendita dei prodotti, abitazione del custode.

PRESCRIZIONE PER GLI INTERVENTI

4. Gli scarichi degli insediamenti ittiogenici devono rispettare le disposizioni contenute nei disciplinari di concessione ed essere conformi alle leggi vigenti in materia di inquinamento

INDICI E PARAMETRI

5. Ai fini dell'edificazione si applicano i seguenti parametri:

Per i locali di conservazione e vendita

superficie coperta massima:	mq. 50,00
altezza massima:	ml. 4,50
distanza dai confini di proprietà:	ml. 10,00
distanza dalle strade	ml. 10,00

Per la residenza

volume massimo consentito:	mc. 450
rapporto di copertura	max 30%
altezza massima:	mc. 7,50
distanza dai confini di proprietà:	ml. 5,00
distanza dalle strade	ml. 10,00
distanza dai fabbricati aziendali:	ml. 10,00

ATTUAZIONE

6. Con intervento diretto.

ART. 36 ZONA D6 - PER ATTREZZATURE STRADALI

1. Comprende le aree oggetto di localizzazione di attrezzature stradali, riguardanti:

- distributori di carburante
- stazioni di servizio per gli utenti della strada
- officine per il soccorso e la riparazione di autoveicoli
- - autolavaggio

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

2. L'area scoperta va opportunamente piantumata, con divieto di accumulo di discariche e deposito di macchine in demolizione.

INDICI E PARAMETRI

3. Ai fini dell'edificazione si applicano i seguenti parametri:

Distanza minima da strada per officine per il soccorso

e la riparazione di autoveicoli :

ml. 20,00

rapporto di copertura massimo:

mq./mq. 0,30

altezza massima:

ml. 6,00

distanza dai confini di proprietà:

ml. 5,00

ATTUAZIONE

4. Con intervento diretto.

ART. 37 ZONA E - AGRICOLA E FORESTALE

1. Comprende le parti del territorio ad uso agricolo e forestale.
2. Le aree interessate sono suddivise nelle seguenti zone:
 - E0 - corrispondente alle aree agricole più strettamente relazionate ai vecchi nuclei abitati.
 - E2 - corrispondente alle aree agricole e forestali ricadenti negli ambiti boschivi.
 - E3 - corrispondente alle aree agricole e forestali ricadenti negli ambiti silvo-zootecnici.
 - E4 - corrispondente alle aree agricole ricadenti negli ambiti di interesse paesaggistico storico.
 - E5 - corrispondente alle aree ricadenti negli ambiti di preminente interesse agricolo.
 - E6 - corrispondente alle aree ricadenti negli ambiti di interesse agricolo.
 - E7 - corrispondente alle aree agricole di riserva residenziale.
3. Nelle disposizioni per le singole zone il piano distingue la "residenza" interessante tutti i soggetti insediati o insediabili in zona agricola, dalla "residenza agricola" in funzione dell'esercizio dell'attività agricola dell'imprenditore agricolo professionale ai sensi del D. Lgs 29 marzo 2004, n. 99.
4. Si intende con imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro
5. Per "allevamenti agricoli a carattere industriale" si intendono quelli che superano le seguenti caratteristiche dimensionali in ragione di rapporto di peso vivo/ettaro:
 - bovini < 40 q.li/Ha
 - suini < 25 q.li/Ha
 - avicoli < 20 q.li/Ha
 - cunicoli < 20 q.li/Ha
6. Nel calcolo della superficie aziendale non potranno essere comprese zone boschive E2 e le zone soggette a tutela dalla art. 142 lett g) D.Lgs 42/2004.
7. Con "agriturismo" si intende l'attività complementare che può essere esercitata dall'imprenditore agricolo a titolo principale e dai propri familiari riguardante:
 - la ricezione e l'ospitalità
 - la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri
 - la vendita diretta di prodotti propri
 - l'organizzazione di attività ricreative e culturali presso la propria azienda.
8. Per l'esercizio dell'attività agrituristica possono essere utilizzati i locali di edifici posti nel fondo, riguardanti sia l'abitazione che le strutture aziendali non utilizzate o parte di esse, con gli adeguamenti consentiti dalle norme di zona.
9. Per l'edificazione in zona agricola, ove consentita, possono essere conteggiate, ai fini del rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria, anche aree individuate in altre zone agricole, comprese quelle site in Comune diverso confinante con il territorio di Polcenigo.
10. Allo scopo possono concorrere anche aree del territorio comunale in cui non è prevista nuova edificazione, per le quali si assegna un indice di fabbricabilità $I_f = mc./mq.$ 0,01 nel caso di trasferimenti in zona E4 e di $mc./mq.$ 0,01 nel caso di trasferimenti in zona E6, salvo diverse indicazioni delle norme per le singole zone.

11. Le recinzioni di terreni agricoli andranno realizzate con materiali semplici e trasparenti (legno, reti metalliche, ecc.) ovvero con siepi.
12. Per gli edifici a carattere agricolo esistenti all'esterno delle specifiche zone agricole, alla data di adozione del piano, sono consentiti interventi di risanamento conservativo, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
13. I distacchi minimi dalle strade in zona agricola e forestale sono disciplinati all'art. 61 delle presenti norme.

ART. 38 ZONA E0 - DI PROTEZIONE DEI VECCHI NUCLEI

1. Comprende le parti del territorio ad uso agricolo più strettamente relazionate ai vecchi nuclei abitati.

OBIETTIVI

2. Conservazione delle caratteristiche d'uso tradizionale, anche come verde di protezione dei vecchi nuclei con cui forma elemento di integrazione ed unità di paesaggio.

USI CONSENTITI

3. Orti, giardini, prati arborati, vigneti.

INTERVENTI CONSENTITI

4. Ripristino delle strutture edilizie esistenti.
5. Ristrutturazione ed ampliamento una tantum degli edifici destinati alla residenza sino ad un massimo di mc. 150, per comprovate esigenze di adeguamento igienico-funzionale.
6. Realizzazione una tantum, per gli edifici residenziali esistenti, di porticati e/o tettoie aperti su almeno due lati di superficie coperta non superiore a mq. 30.

INTERVENTI NON CONSENTITI

7. Nuova edificazione
8. La piantumazione di essenze arboree non autoctone.

INDICI E PARAMETRI

9. Per l'ampliamento degli edifici residenziali esistenti si applicano i seguenti parametri

distanza dai confini di proprietà: ml. 5,00

distanza inferiore a ml. 5,00 è ammessa per pareti non finestrate di ampliamenti di edifici esistenti, nei limiti consentiti dal Codice Civile

distanza tra pareti finestrate di edifici residenziali antistanti : ml. 10,00

ATTUAZIONE

10. Con intervento diretto.

ART. 39 ZONA E2 - BOSCHIVE

1. Comprende le parti del territorio montano ricadenti negli ambiti boschivi.

OBIETTIVI

2. Conservazione, potenziamento e valorizzazione del patrimonio boschivo in funzione di difesa idrogeologica, di tutela paesaggistica e di produzione, recupero di un equilibrato rapporto tra aree boscate e aree prative.

USI CONSENTITI

3. Bosco, strutture connesse all'attività forestale e per l'escursionismo, prato, prato arborato e prato pascolo, residenziale (solo per i fabbricati esistenti alla data del 27.02.1999 adozione della Variante n. 10 al PRGC)

INTERVENTI CONSENTITI

4. Attività silvoculturale nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico e ambientale.
5. Ripristino dei prati, dei prati arborati e dei prati pascoli in fase di incespugliamento o di evoluzione a boscaglia, in particolare di quelli prossimi agli abitati, nei limiti compatibili con la difesa idrogeologica del suolo.
6. Recupero delle strutture edilizie esistenti, anche con la trasformazione d'uso per funzioni escursionistiche e residenziali (solo per i fabbricati esistenti alla data del 27.02.1999 adozione della Variante n. 10 al PRGC).
7. Manutenzione della viabilità; ripristino e consolidamento di carrareccie, piste forestali, sentieri e piazzole di sosta.
8. Minimi nuovi interventi infrastrutturali mirati al perseguimento degli obiettivi stabiliti per la zona.
9. Interventi infrastrutturali atti a prevenire e contenere gli incendi.
10. Minimi ampliamenti delle strutture edilizie esistenti, strettamente necessari a conseguire la funzionalità per gli usi consentiti dal piano.

INTERVENTI NON CONSENTITI

11. Nuova edificazione.
12. La piantumazione di essenze arboree non autoctone.
13. L'apertura di cave.
14. Interventi infrastrutturali non compatibili con l'equilibrio idrogeologico.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

15. Gli interventi di recupero dell'edificato esistente vanno effettuati con il rispetto dei criteri costruttivi e dei materiali corrispondenti o comunque compatibili con la tradizione locale.
16. Le nuove forme di utilizzazione delle aree acclivi non dovranno alterare la situazione geostatica dei versanti.

ATTUAZIONE

17. Mediante Piani Attuativi Comunali.
18. In pendenza di detti piani, sono consentite solo opere di manutenzione e ripristino di infrastrutture nonché di recupero di strutture edilizie esistenti, senza modifiche di destinazione d'uso.
19. Sono inoltre consentiti interventi infrastrutturali per prevenire e contenere gli incendi a cura degli enti preposti.

ART. 40 ZONA E3 - SILVO-ZOOTECNICA

1. Comprende le parti del territorio montano ricadenti negli ambiti silvo-zootecnici.

OBIETTIVI

2. Conservazione, ripristino e valorizzazione delle aree a prato-pascolo e malghive, in funzione di tutela paesaggistica, di uso sociale e di produzione.

USI CONSENTITI

3. Prati-pascoli, strutture malghive, strutture per agriturismo e per escursionismo.

INTERVENTI CONSENTITI

4. Attività agricola e forestale nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico ed ambientale.
5. Recupero delle strutture edilizie esistenti, anche con trasformazione d'uso per funzioni escursionistiche ed agrituristiche.
6. Ricostruzione di strutture edilizie malghive parzialmente crollate, nel rispetto delle caratteristiche originarie.
7. Ampliamento una tantum in funzione dell'attività malghiva, in pendenza dell'indice previsto per la zona, sino ad un massimo del 50% della volumetria esistente.
8. Ampliamento una tantum per attività escursionistiche o agrituristiche sino ad un massimo di mc. 150.
9. Manutenzione di viabilità ripristino e potenziamento di carrareccie, piste forestali e sentieri.
10. Minimi nuovi interventi infrastrutturali mirati al perseguimento degli obiettivi stabiliti per la zona.

INTERVENTI NON CONSENTITI

11. Nuovi interventi edilizi.
12. L'apertura di cave.
13. Interventi infrastrutturali non compatibili con l'equilibrio idrogeologico.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

14. Gli interventi di recupero o di ampliamento dell'edificato esistente sono soggetti al mantenimento di criteri costruttivi e di materiali corrispondenti o comunque compatibili con la tradizione locale.
15. In particolare i materiali saranno così di norma definiti:
 - - copertura in lamiera preverniciata o rame
 - - muratura in pietra a vista o con finitura ad intonaco rustico, (esclusi intonaci plastici)
 - - travi e piattabande ammesse in calcestruzzo a vista
 - - eventuali tamponamenti o rivestimenti superficiali con tavole in legno
 - - serramenti esterni in legno naturale o verniciato con oscuri pure in legno (esclusi avvolgibili)
 - - recinzioni con ripristino dei muretti a secco e con palizzate in legno.

INDICI E PARAMETRI

16. Per ampliamenti in funzione dell'attività malghiva si applicano i seguenti parametri

indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq. 0,02

distanza dai confini di proprietà: ml. 10,00

distanza inferiore a ml. 10,00 è ammessa per pareti non finestrate di ampliamenti di edifici esistenti non destinati a ricovero del bestiame, nei limiti consentiti dal Codice Civile

ATTUAZIONE

17. Con intervento diretto.

ART. 41 E4 - AGRICOLO-PAESAGGISTICA

1. Comprende le parti del territorio ricadenti negli ambiti di interesse agricolo-paesaggistico con presenza di connotati storici.

OBIETTIVI

2. Conservazione e ripristino degli elementi costitutivi del paesaggio agrario tradizionale, anche ai fini del sostegno di una produzione tipica e qualificata, recupero del patrimonio edilizio esistente e sviluppo dell'attività agrituristica.

USI CONSENTITI

3. Attività agricola compatibile con le finalità del piano; Strutture edilizie per l'attività agricola e per l'agriturismo; residenza

INTERVENTI CONSENTITI

4. Realizzazione di nuove strutture produttive aziendali relative a stalle, magazzini, depositi ed altri annessi per l'attività agricola e l'agriturismo da parte di agricoltori a titolo principale titolari di aziende già insediate in zona, attuabile solo nell'ambito o nelle immediate vicinanze delle strutture esistenti.
5. Modifica di destinazione d'uso di rustici per il soddisfacimento di esigenze della residenza a cui sono annessi.
6. Modifica di destinazione d'uso anche con l'utilizzo della ristrutturazione edilizia, di rustici esistenti alla data del 27.02.1999 (adozione della Variante n. 10 al PRGC) in residenza, per la realizzazione di massimo due alloggi, nel rispetto del volume e delle caratteristiche morfologiche e tipologiche della casa agricola tradizionale come specificato nell'abaco allegato alle norme di piano, limitatamente ad edifici che prospettano la loro trasformabilità e comunque con un limite dimensionale di 600 mc per alloggio, qualora insistenti in aree dotate di infrastrutture essenziali.
7. Ampliamento una tantum degli edifici destinati alla residenza sino ad un massimo di mc. 600 compreso l'esistente, per comprovate esigenze di adeguamento igienico-funzionale, qualora non conseguibile dalla disponibilità di eventuali rustici annessi.
8. Realizzazione di una o più unità immobiliari aggiuntive per soddisfare esigenze alloggiative di soggetti legati da vincoli di parentela di 1° e 2° grado, all'interno del nucleo familiare cui è riferita l'appartenenza dell'edificio, con vincolo ventennale di divieto di alienazione.
9. In tal caso l'ampliamento una tantum consentito potrà essere al massimo di mc. 800 compreso l'esistente.
10. Un ampliamento superiore, strettamente legato al soddisfacimento delle esigenze di cui sopra, è ammesso all'interno di un'operazione di razionalizzazione e di riqualificazione delle caratteristiche insediative, tramite recupero della volumetria di manufatti edilizi annessi, fisicamente e funzionalmente degradati, previa loro demolizione.
11. Tale operazione esclude la facoltà di realizzare il nuovo manufatto edilizio per ricovero attrezzature di seguito previsto nelle presenti norme
12. Realizzazione nelle pertinenze dell'abitazione, per comprovate necessità di ricovero delle attrezzature agricole ed in assenza di adeguati rustici annessi, di un manufatto edilizio con un volume non superiore a mc. 150 e con le caratteristiche definite dall'allegato alle presenti norme.
13. Realizzazione di piccoli ricoveri di animali da cortile, disaggregati dall'abitazione.
14. Realizzazione una tantum, per gli edifici residenziali esistenti, di porticati e/o tettoie aperti su almeno due lati di superficie coperta non superiore a mq. 30.

INTERVENTI NON CONSENTITI

15. Nuova edificazione residenziale. Allevamenti zootecnici industriali. Serre con strutture fisse o comunque di altezza superiore a ml. 3,50.
16. Alterazioni degli elementi costitutivi dell'ecosistema e del paesaggio agrario tradizionale (siepi, filari, boschetti delle specie autoctone, corsi d'acqua).
17. Modifiche morfologiche dei terreni tendenti a contrastare gli sgrondi naturali delle acque superficiali.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

18. La richiesta di dei titoli abilitativi per la realizzazione di nuove strutture produttive al di sopra di mc. 150 da parte di agricoltore a titolo principale deve essere corredata da piano di sviluppo aziendale, redatta da tecnico abilitato o dal proprietario in possesso di idoneo titolo di studio, dimostrante la connessione dell'intervento con la funzionalità dell'azienda in senso tecnico, economico e fiscale.
19. La richiesta di dei titoli abilitativi per la realizzazione di un ricovero per attrezzature agricole di volume superiore a mc. 150 va documentata con l'inventario delle attrezzature e delle macchine agricole, la proprietà delle stesse ove prevista da norme di circolazione, il possesso di terreni lavorati comunque non inferiore ad ha. 1,00 mediante atto sostitutivo di notorietà, e sottoposta a preventivo parere della Commissione Agricoltura ed Ambiente.
20. La richiesta di dei titoli abilitativi per la realizzazione di un ricovero delle attrezzature agricole in area diversa dalla pertinenza della abitazione è soggetta alla dimostrazione dell'oggettivo impedimento di quanto previsto dalle presenti norme.
21. Gli interventi edificatori connessi all'attività agricola dovranno tenere conto, oltre che delle caratteristiche tipologiche e costruttive che meglio si adattano alle peculiarità della zona, dei problemi di ricomposizione del paesaggio con una adeguata sistemazione vegetale delle aree circostanti, ivi comprese eventuali schermature con alberature autoctone di edifici che, per proporzioni fisiche ed aspetto morfologico, determinano un impatto sull'ambiente agrario tradizionale.
22. Gli interventi di ampliamento di edifici residenziali che conservano i caratteri della casa agricola tradizionale vanno effettuati nel rispetto delle loro caratteristiche tipologiche ed architettoniche, con riferimento alle disposizioni di cui all'allegato alle presenti norme.

INDICI E PARAMETRI

23. Ai fini dell'edificazione si applicano i seguenti parametri:

Per ampliamento della residenza esistente

altezza massima

di norma:	ml. 8,00
per edifici preesistenti di altezza superiore:	contenuta entro i limiti di altezza degli stessi

distanza dai confini di proprietà: ml. 5,00

distanza inferiore a ml. 5,00 è ammessa per pareti non finestrate di ampliamenti di edifici esistenti, nei limiti consentiti dal Codice Civile

distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: ml. 10,00

Per nuove strutture produttive aziendali di agricoltori a titolo principale

lotto minimo: mq. 4.000

indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 0,02

Tale indice vale anche se oggetto di trasferimento da zona E6.

distanza dai confini di proprietà per

stalle e concimaie: ml. 20,00

magazzini e ricovero attrezzature agricole: ml. 5,00

distanza da edifici residenziali per stalle e concimaie: ml. 20,00

Per manufatti edilizi destinati a ricovero attrezzature agricole

distanza dai confini di proprietà: ml. 5,00

ATTUAZIONE

24. Con intervento diretto.

ART. 42 ZONA E5 - DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO

1. Comprende le parti del territorio ricadenti negli ambiti in cui il preminente interesse agricolo è consolidato come caratteristiche e forme d'uso.

OBIETTIVI

2. Conservazione e valorizzazione delle suscettività agricole in funzione di produzione; incentivazione delle forme organizzative adeguate allo sviluppo di un'agricoltura competitiva; controllo delle situazioni evolutive dell'ecosistema agrario.

USI CONSENTITI

3. Attività agricola e relativa infrastrutturazione.

INTERVENTI CONSENTITI

4. Riordino fondiario con le seguenti prescrizioni:
 - mantenimento o ricostruzione di una quota adeguata di superficie arborata relativa a siepi, filari, boschetti con specie autoctone, in relazione alle funzioni agronomiche e di equilibrio ecologico;
 - mantenimento o ricostruzione dei corsi d'acqua naturali o artificiali, evitando la cementificazione e favorendo il contenimento vegetale delle sponde, in relazione all'equilibrio idraulico ed ambientale.
5. Recupero delle strutture edilizie esistenti.
6. Ampliamento una tantum degli edifici destinati alla residenza sino ad un massimo di mc. 150, per comprovate esigenze di adeguamento igienico-funzionale, ivi compresa la necessità di realizzare una unità immobiliare aggiuntiva per soddisfare esigenze alloggiative di soggetti ascendenti e discendenti dallo stesso nucleo familiare, con vincolo di divieto di alienazione ventennale.
7. Realizzazione in prossimità dell'abitazione, per comprovate necessità di ricovero attrezzature agricole ed in assenza di adeguati rustici annessi, di un manufatto edilizio con volume non superiore a mc. 150 e con caratteristiche definite dall'allegato alle presenti norme.
8. Realizzazione una tantum, per gli edifici residenziali esistenti, di porticati e/o tettoie aperte su almeno due lati di superficie coperta non superiore a mq. 30.

INTERVENTI NON CONSENTITI

9. Nuova edificazione.
10. Serre con strutture fisse o comunque di altezza superiore a ml. 3,50.
11. Modifiche morfologiche dei terreni tendenti ad impedire gli sgrondi delle acque superficiali.

INDICI E PARAMETRI

12. Ai fini dell'edificazione per gli ampliamenti della residenza si applicano i seguenti parametri:

altezza massima: ml. 8,00

distanza dai confini di proprietà: ml. 5,00

distanza inferiore a ml. 5,00 è ammessa per pareti non finestrate di ampliamenti di edifici esistenti, nei limiti consentiti dal Codice Civile

ATTUAZIONE

13. Mediante Piani Attuativi Comunali.
14. In pendenza dei piani attuativi sono comunque consentiti gli interventi di adeguamento della residenza esistente tramite intervento diretto.

ART. 43 ZONA E6 - DI INTERESSE AGRICOLO

1. Comprende le parti del territorio ricadenti negli ambiti in cui l'interesse agricolo, pur prevalendo, risulta di fatto limitato da altre forme d'uso.

OBIETTIVI

2. Conservazione e razionalizzazione delle funzioni agricole in ambito antropizzato, controllo delle trasformazioni del paesaggio agrario.

USI CONSENTITI

3. Attività agricola, residenza agricola, strutture produttive aziendali, serre, attività agrituristica.

INTERVENTI CONSENTITI

4. Attività agricola con il mantenimento o la ricostruzione dei connotati principali del paesaggio agrario relativi a siepi, filari, boschetti delle specie autoctone in relazione alle funzioni agronomiche e di equilibrio ecologico.
5. Opere di manutenzione delle sponde dei corsi d'acqua, di regimazione idraulica, di restauro e ripristino ambientale.
6. Realizzazione, per agricoltori a titolo principale, di nuove strutture produttive aziendali relative a stalle, magazzini, ricovero attrezzature ed altri annessi per l'attività agricola e l'agriturismo, serre ad impianto fisso.
7. Realizzazione della residenza agricola solo se dimostrata la sua funzionalità alle esigenze produttive del fondo.
8. Realizzazione, all'interno delle aree interessate da allevamenti industriali esistenti, di abitazione per il custode, se mancante, per una volumetria non superiore a mc. 600 e nel rispetto dei parametri edilizi previsti per la zona E6, senza considerare il lotto minimo.
9. Modifica di destinazione d'uso di rustici per il soddisfacimento di esigenze della residenza a cui sono annessi.
10. Modifica di destinazione d'uso anche con l'utilizzo della ristrutturazione edilizia di rustici dismessi esistenti alla data del 27.02.1999 (adozione della Variante n. 10 al PRGC) in residenza per la realizzazione di massimo due alloggi, nel rispetto del volume esistente e delle caratteristiche morfologiche e tipologiche della casa agricola tradizionale come specificato nell'abaco allegato alle norme di piano, limitatamente ad edifici che prospettano la loro trasformabilità e comunque con un limite dimensionale di 600 mc per alloggio, qualora insistenti in aree dotate di infrastrutture essenziali.
11. Ampliamento una tantum degli edifici destinati alla residenza sino ad un massimo di mc. 600 compreso l'esistente, per soddisfare esigenze di adeguamento igienico-funzionale, qualora non conseguibile dalla disponibilità di eventuali rustici annessi.
12. Ampliamento una tantum fino ad un massimo di mc. 150 per gli edifici residenziali che già dispongono di una cubatura pari o superiore a mc. 600, eccezionalmente ammesso qualora le caratteristiche costruttive del fabbricato non consentano il predetto adeguamento all'interno della volumetria esistente ed in assenza della disponibilità di rustici annessi.
13. Realizzazione di una o più unità immobiliari aggiuntive per soddisfare esigenze alloggiative di soggetti legati da vincoli di parentela di 1° e 2° grado, all'interno del nucleo familiare cui è riferita l'appartenenza dell'edificio, con vincolo ventennale di divieto di alienazione. In tal caso l'ampliamento una tantum consentito potrà essere al massimo di mc. 800 compreso l'esistente.
14. Un ampliamento superiore, strettamente legato al soddisfacimento delle esigenze di cui sopra, è ammesso all'interno di un'operazione di razionalizzazione e di riqualificazione delle caratteristiche insediative, tramite recupero della volumetria di manufatti edilizi annessi, fisicamente e funzionalmente degradati, previa loro demolizione.

15. Tale operazione esclude la facoltà di realizzare il nuovo manufatto edilizio per ricovero attrezzature di seguito previsto nelle presenti norme
16. Realizzazione nelle pertinenze dell'abitazione, per motivate necessità di ricovero delle attrezzature agricole ed in assenza di adeguati rustici annessi, di un manufatto edilizio con un volume non superiore a mc. 150 e con le caratteristiche definite dall'allegato alle presenti norme.
17. Realizzazione di edifici e strutture ad impianto fisso di serre per colture orticole e florovivaistiche, ammessa solo per agricoltori a titolo principale.
18. Realizzazione di piccoli ricoveri di animali da cortile, disaggregati dall'abitazione.
19. Realizzazione una tantum, per gli edifici residenziali esistenti, di porticati e/o tettoie aperti su almeno due lati di superficie coperta non superiore a mq. 30.

INTERVENTI NON CONSENTITI

20. Opere di riordino fondiario. Modifiche morfologiche dei terreni tendenti a contrastare gli sgrondi naturali delle acque superficiali. Modifiche morfologiche dei terreni rispetto alla loro naturale configurazione in corrispondenza a nuova edificazione.
21. Modifiche dei corsi d'acqua in relazione all'equilibrio idraulico ed ambientale.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

22. La richiesta di titoli abilitativi per la realizzazione di nuove strutture produttive superiori a mc. 150 e della residenza agricola da parte di agricoltore a titolo principale deve essere corredata da specifica relazione redatta da tecnico abilitato nel settore agrario o dal proprietario in possesso di idoneo titolo di studio, dimostrante lo stato e/o il programma di sviluppo dell'azienda nonché la correlazione tra la residenza, se prevista, e l'esercizio dell'attività sul fondo interessato dalla stessa.
23. La richiesta di titoli abilitativi per la realizzazione di un ricovero per attrezzature agricole di volume superiore a mc. 150, va documentata con l'inventario delle attrezzature e delle macchine agricole, la proprietà delle stesse ove prevista da norme di circolazione, il possesso di terreni lavorati comunque non inferiore ad ha. 1,00 mediante atto sostitutivo di notorietà, e sottoposta a preventivo parere della Commissione Agricoltura ed Ambiente.
24. La richiesta di titoli abilitativi per la realizzazione di un ricovero delle attrezzature agricole in area diversa dalla pertinenza della abitazione è soggetta alla dimostrazione dell'oggettivo impedimento di quanto previsto dalle presenti norme.
25. Gli interventi edificatori connessi all'attività agricola dovranno tenere conto, oltre che delle caratteristiche tipologiche e costruttive che meglio si adattano alle peculiarità della zona, dei problemi di ricomposizione del paesaggio con una adeguata sistemazione vegetale delle aree circostanti, ivi comprese eventuali schermature con alberature autoctone di edifici che, per proporzioni fisiche ed aspetto morfologico, determinano un impatto sull'ambiente agrario tradizionale.
26. Gli interventi di ampliamento degli edifici residenziali che conservano i caratteri della casa agricola tradizionale vanno effettuati nel rispetto delle loro caratteristiche tipologiche ed architettoniche, con riferimento alle disposizioni di cui all'allegato alle presenti norme.

INDICI E PARAMETRI

27. Ai fini dell'edificazione si applicano i seguenti parametri:

Per ampliamento della residenza esistente

altezza massima

di norma:

ml. 8,00

per edifici preesistenti di altezza superiore:

contenuta entro i limiti dell'altezza degli stessi

distanza dai confini di proprietà:	ml. 5,00
distanza inferiore a ml. 5,00 è ammessa per pareti non finestrate di ampliamenti di edifici esistenti, nei limiti consentiti dal Codice Civile	
distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti:	ml. 10,00
<i>Per manufatti edilizi destinati a ricovero attrezzature agricole</i>	
distanza dai confini di proprietà:	ml. 5,00
<i>Per la nuova residenza agricola</i>	
lotto minimo:	mq. 10.000
volume massimo:	mc. 600
altezza massima:	ml. 8,00
distanza dai confini di proprietà:	ml. 5,00
distacco da strade, salvo diversi limiti definiti dal piano:	ml. 10,00
<i>Per le nuove strutture produttive aziendali</i>	
lotto minimo: mq. 4.000 - rapporto di copertura:	mq./mq. 0,40
rapporto di copertura oggetto di trasferimento da zona E4:	mq./mq. 0,02
rapporto di copertura oggetto di trasferimento da zona E5:	mq./mq. 0,03
altezza massima:	ml. 8,00
distanza minima dai confini di proprietà	
stalle, porcili e concimaie:	ml. 20,00
magazzini, depositi, attrezzature ed altri annessi:	ml. 5,00
distanza minima da edifici residenziali	
stalle, porcili e concimaie:	ml. 20,00
distacco da strade, salvo diversi limiti definiti dal piano:	ml. 10,00
<i>Per le serre ad impianto fisso</i>	
lotto minimo:	mq. 5.000
lotto minimo se comprensivo di abitazione del custode:	mq. 10.000
rapporto di copertura massimo:	mq./mq. 0,70
altezza massima, misurata al vertice della copertura:	ml. 6,00
distanza dai confini di proprietà:	ml. 5,00
distacco da strade, salvo diversi limiti definiti dal piano:	ml. 10,00
<i>Per piccolo ricovero animali da cortile ad uso familiare</i>	
volume massimo:	mc. 25,00
distanza dai confini di proprietà:	ml. 10,00
distanza da edificio adibito a residenza:	ml. 5,00
distacco da strade, salvo diversi limiti definiti dal piano:	ml. 10,00

ATTUAZIONE

28. Con intervento diretto.

ART. 44 ZONA E7 - AGRICOLA DI RISERVA RESIDENZIALE

1. Comprende le parti del territorio ad uso agricolo destinate alla futura espansione dell'area urbana.

OBIETTIVI

2. Congelamento dello stato di fatto di una quota di aree agricole poste in continuità con l'area urbana per il futuro sviluppo insediativo.

USI CONSENTITI

3. Attività agricola.

INTERVENTI CONSENTITI

4. Modifica di destinazione d'uso di rustici per il soddisfacimento di esigenze della residenza a cui sono annessi.
5. Ampliamento una tantum degli edifici destinati alla residenza sino ad un massimo di mc. 150, per comprovate esigenze di adeguamento igienico-funzionale, qualora non conseguibile dalla disponibilità di eventuali rustici annessi.
6. Realizzazione, all'interno degli interventi di ristrutturazione ed ampliamento consentiti, di una unità immobiliare aggiuntiva per soddisfare esigenze alloggiative per soggetti ascendenti e discendenti da uno stesso nucleo familiare, con vincolo ventennale di divieto di alienazione.

INTERVENTI NON CONSENTITI

7. Nuova edificazione.

INDICI E PARAMETRI

8. Ai fini dell'edificazione si applicano i seguenti parametri:

Per gli ampliamenti degli edifici residenziali

altezza massima

di norma:	ml. 7,50
per edifici preesistenti di altezza superiore:	contenuta entro i limiti di altezza degli stessi

distanza dai confini di proprietà:

ml. 5,00

distanza inferiore a ml. 5,00 è ammessa per pareti non finestrate di ampliamenti di edifici esistenti, nei limiti consentiti dal Codice Civile

distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti:

ml. 10,00

ATTUAZIONE

9. Tramite intervento diretto.
10. L'utilizzo della zona a fini residenziali, da prevedersi per comparti funzionali in relazione al fabbisogno insorgente nel Comune, potrà essere effettuato tramite pianificazione attuativa previo aggiornamento del presente P.R.G.C.

ART. 44BIS EDIFICI NON PIÙ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO

1. Comprendono gli annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo ed i fabbricati agricoli dismessi che possono essere recuperati ad altre destinazioni d'uso nel rispetto delle prescrizioni delle presenti Norme Tecniche.

OBIETTIVI

2. Recupero e riuso del patrimonio edilizio agricolo esistente non più funzionale all'azienda agricola per la conduzione del fondo; la tutela dei caratteri storico-architettonici degli annessi agricoli ove presenti.

CRITERI E MODALITÀ DI INTERVENTO

3. Il cambio di destinazione d'uso è ammesso esclusivamente per gli immobili ricadenti nelle zone di tipo E4, E5, E6, E7, esistenti alla data del del 27.02.1999 (adozione della Variante n. 10 al PRGC) e legittimi e/o legittimati. La legittimità dei fabbricati o di loro porzioni, già dichiarata in sede di presentazione delle istanze per il riconoscimento della non funzionalità dei fabbricati dismessi e/o abbandonati, deve essere comprovata in sede di presentazione dei progetti edilizi. Il cambio d'uso è normato dal presente articolo e dalle specifiche previsioni previste per ogni singola zona omogenea.
4. Il cambio di destinazione d'uso degli annessi non funzionali alla conduzione del fondo è ammesso nel rispetto di:
 - parametri igienico sanitari previsti dal RE;
 - grado di protezione (per quelli classificati di interesse storico architettonico);
 - salvaguardia delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell'edilizia rurale locale;
 - adeguata dotazione di aree a parcheggio ai sensi dell'art. 11 delle presenti NTA;
5. Il cambio di destinazione d'uso di annessi rustici non più funzionali al fondo, comporta:
 - a) il divieto di realizzare nuovi annessi rustici riferiti alla stessa proprietà/azienda agricola;
 - b) l'obbligo di eliminare le superfetazioni legittime e/o legittimate "non storicizzate";
 - c) l'obbligo di adeguare le opere di urbanizzazione primaria alla nuova destinazione d'uso mediante:
 - il collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica o l'utilizzo di sistemi alternativi di generazione;
 - un sufficiente approvvigionamento idrico;
 - un'adeguata accessibilità carrabile o pedonale in base alla diversa ubicazione e destinazione del fabbricato.
6. La modalità del recupero volumetrico degli edifici legittimi e/o legittimati è legata alle caratteristiche tipologiche ed edilizie degli stessi sulla base dei seguenti criteri:
 - a) tipo edilizio annesso di tipo rurale: è ammesso il recupero della volumetria esistente;
 - b) tipo edilizio a "capannone" agricolo: è ammesso il recupero di una superficie di pavimento pari al 33% della superficie di pavimento esistente;
 - c) tipo edilizio "baracca", edificio precario: è ammesso il recupero di una superficie di pavimento pari al 50% della superficie di pavimento esistente.

ART. 45 ZONA F - DI TUTELA AMBIENTALE

1. Comprende le aree del territorio in cui la delicatezza delle situazioni ed i valori ambientali richiedono una particolare tutela.
2. Le aree interessate sono suddivise nelle seguenti zone:
 - F2 - corrispondente alle aree boschive ricadenti nell'ambito di tutela del Cansiglio
 - F4.0 - corrispondente alle aree boschive ricadenti in ambiti vincolati dal D.Lgs 42/2004
 - F4.1 - corrispondente alle aree ricadenti nell'ambito di tutela del sistema idrico del fiume Livenza
 - F4.2 - corrispondente alle aree ricadenti in ambiti di tutela connessi al sistema idrico del Livenza
 - F4.3 - corrispondente alle aree ricadenti nell'ambito di tutela del sistema collinare
3. Per le zone ricadenti in zona F è assegnato un indice di fabbricabilità $I_f = 0,01$, utilizzabile nelle aree agricole in cui l'edificazione è consentita.

ART. 46 ZONA F2 - AMBITO DI TUTELA BOSCO DEL CANSIGLIO

1. Comprende le parti del territorio montano interessate dall'ambito di tutela del bosco del Cansiglio.

OBIETTIVI

2. Conservazione e valorizzazione della qualità ambientale e paesaggistica dell'area prevalentemente boschiva.

USI CONSENTITI

3. Scientifico, naturalistico, escursionistico.

INTERVENTI CONSENTITI

4. Attività silvocolturale nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico ed ambientale.
5. Recupero delle strutture edilizie esistenti per funzioni scientifico-naturalistiche ed escursionistiche.
6. Manutenzione della viabilità e ripristino dei sentieri esistenti.
7. Manutenzione e nuova costruzione di viabilità forestale prevista da Piani di Gestione Forestale approvati in base alla normativa vigente

INTERVENTI NON CONSENTITI

8. Nuovi interventi edilizi ed opere infrastrutturali che costituiscono particolare impatto sull'ambiente, ad eccezione delle opere atte a prevenire e contenere gli incendi e degli interventi di manutenzione e nuova costruzione di viabilità forestale prevista dai Piani di Gestione Forestale approvati in base alla normativa vigente.
9. Nuove recinzioni, ad eccezione di quelle funzionali all'attività malghiva e di pascolo e quelle funzionali all'attività forestale.

ATTUAZIONE

10. Tramite piano particolareggiato unitario con contenuti ambientali.
11. In pendenza di detto piano sono comunque consentiti interventi di recupero delle strutture edilizie esistenti mediante intervento diretto.
12. Tramite intervento diretto per la manutenzione e nuova costruzione di viabilità forestale prevista da Piani di Gestione Forestale approvati in base alla normativa vigente

ART. 47 ZONA F4.0 - AMBITI VINCOLATI DAL D.Lgs 42/2004

1. Comprende le parti del territorio interessate da aree boschive ricadenti in ambiti vincolati dal D.Lgs 42/2004.

OBIETTIVI

2. Conservazione e valorizzazione della qualità ambientale e paesaggistica delle aree boscate, in relazione ai connotati naturalistici e storici che le caratterizzano.

USI CONSENTITI

3. Scientifico, naturalistico, ricreativo.

INTERVENTI CONSENTITI

4. Opere di restauro e ripristino ambientale nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico.
5. Ripristino dell'edificato esistente senza trasformazione d'uso.
6. Ristrutturazione ed ampliamento una tantum degli edifici residenziali, per comprovate esigenze igienico-funzionali, sino ad un massimo di mc. 100.

INTERVENTI NON CONSENTITI

7. Nuovi interventi edilizi ed opere infrastrutturali che costituiscono particolare impatto sull'ambiente.

ATTUAZIONE

8. Tramite piani particolareggiati estesi alle intere aree vincolate.
9. In pendenza di detti piani è comunque consentito il recupero dell'edificato esistente e l'adeguamento igienico-funzionale della residenza mediante intervento diretto.

ART. 48 ZONA F4.1 - AMBITO DI TUTELA FLUVIALE E DI ZONE UMIDE

1. Comprende le parti del territorio ricadenti nell'ambito di primaria influenza del sistema idrico del fiume Livenza, caratterizzate da vegetazione di ambiente umido.

OBIETTIVI

2. Conservazione e ricomposizione del paesaggio fluviale, mantenimento del sistema idrico superficiale con particolare salvaguardia delle olle di risorgiva.

USI CONSENTITI

3. Scientifico, naturalistico, ricreativo.

INTERVENTI CONSENTITI

4. Opere di restauro e ripristino ambientale nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico.
5. Attività agricola in atto.
6. Ripristino delle marcite.
7. Riconversione a prato stabile di aree soggette a colture diverse.
8. Recupero delle aree abbandonate a prato stabile o marcita.
9. Ripristino delle strutture edilizie esistenti, anche con riutilizzo per gli usi consentiti nella zona.
10. Ristrutturazione ed ampliamento una tantum degli edifici residenziali, per comprovate esigenze igienico-funzionali, sino ad un massimo di mc. 150, con il vincolo di destinazione non residenziale dei nuovi locali al pianterreno.
11. Ripristino di manufatti connessi all'uso irriguo delle acque.
12. Manutenzione della viabilità e della sentieristica esistenti.

INTERVENTI NON CONSENTITI

13. Nuovi interventi edilizi.
14. Nuovi interventi infrastrutturali tendenti a produrre alterazioni all'ambiente e comunque al di fuori di quelli previsti, dallo strumento attuativo.
15. Bonifiche ed alterazioni del regime idrico esistente.
16. Drenaggi delle acque.
17. Livellamento dei terreni.
18. Eliminazione delle siepi e delle vegetazione arborea esistente.
19. Modifica di destinazione delle superfici destinate a prato.
20. Nuove recinzioni, ad esclusione di quelle relative a pertinenze di edifici esistenti, e comunque con l'uso di materiali semplici e trasparenti.

ATTUAZIONE

21. Mediante piani particolareggiati unitari con contenuto ambientale per tutte le aree, escluse quelle a vincolo archeologico.

22. In pendenza di detti piani è comunque consentito il recupero dell'edificato esistente e l'adeguamento igienico-funzionale della residenza mediante intervento diretto.

ART. 49 ZONA F4.2 - AMBITO DI TUTELA DI ZONE SEMIUMIDE CON PREVALENZA DI PRATI STABILI

1. Comprende le parti del territorio ricadenti in ambiti di limitata influenza del sistema idrico del Livenza, caratterizzate da prevalenza di prati stabili inframezzati da siepi e boschette ripariali.

OBIETTIVI

2. Conservazione e riqualificazione dei caratteri paesaggistici dell'area, anche mediante riconversione delle colture in atto non compatibili.

USI CONSENTITI

3. Attività agricola nei limiti consentiti per la zona.

INTERVENTI CONSENTITI

4. Opere di restauro e ripristino ambientale nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico.
5. Attività agricole e forestali compatibili con i caratteri ambientali.
6. Attività incentivate da specifiche normative per la riconversione e riqualificazione culturale.
7. Riconversione a prato stabile di aree soggette a colture diverse.
8. Ripristino delle strutture edilizie esistenti.
9. Ristrutturazione ed ampliamento una tantum degli edifici destinati alla residenza, per comprovate esigenze igienico-funzionali, sino ad un massimo di mc. 150.
10. Ristrutturazione ed ampliamento una tantum degli edifici destinati alla residenza agricola, per comprovate esigenze igienico-funzionali, sino ad un massimo di mc. 600 compreso l'esistente.
11. Realizzazione all'interno degli interventi di ristrutturazione ed ampliamento, di una unità immobiliare aggiuntiva per soddisfare esigenze alloggiative di soggetti ascendenti o discendenti da uno stesso nucleo familiare di agricoltore a titolo principale, con vincolo ventennale di divieto di alienazione.
12. Manutenzione della viabilità ripristino di carrareccie e sentieri esistenti.

INTERVENTI NON CONSENTITI

13. Nuovi interventi edilizi.
14. Modifiche di destinazione d'uso di edifici esistenti.
15. Alterazioni del sistema idrico superficiale esistente.
16. Opere infrastrutturali che costituiscono particolare impatto sull'ambiente.
17. Modifiche della morfologia dei terreni.
18. Eliminazione delle siepi e della vegetazione arborea esistente.
19. Nuove recinzioni, ad eccezione di quelle relative alle pertinenze di edifici esistenti e comunque con l'uso di materiali semplici e trasparenti.

INDICI E PARAMETRI

20. Ai fini dell'edificazione si applicano i seguenti parametri:

Per ampliamento della residenza esistente

altezza massima:	contenuta nei limiti dell'esistente
distanza dai confini di proprietà:	ml. 5,00
distanza tra pareti finestrate di edifici residenziali antistanti:	ml. 10,00
distanza da strade, salvo diversi limiti definiti dal piano:	ml. 10,00

ATTUAZIONE

21. Mediante piani particolareggiati unitari con contenuti ambientali per tutte le aree, escluse quelle soggette a vincolo archeologico
22. In pendenza di detti piani sono comunque consentiti gli interventi per il recupero dell'edificato esistente e per l'adeguamento igienico-funzionale della residenza mediante intervento diretto.

ART. 50 ZONA F4.3 - AMBITO DI TUTELA DEI COLLI

1. Comprende le parti del territorio ricadenti in ambiti del sistema collinare, caratterizzate da copertura a bosco ceduo con presenza residuale di prati-pascoli.

OBIETTIVI

2. Miglioramento della qualità del bosco, sia in funzione di tutela ambientale e paesaggistica che di fruizione controllata.

USI CONSENTITI

3. Naturalistico, escursionistico, limitatamente produttivo-forestale.

INTERVENTI CONSENTITI

4. Opere di restauro e ripristino ambientale nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico.
5. Ceduazione del bosco in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
6. Trasformazione del bosco ceduo in alto fusto per parti limitate.
7. Manutenzione dei sentieri esistenti e realizzazione di punti di sosta lungo gli stessi
8. Ripristino delle strutture edilizie esistenti.
9. Ristrutturazione ed ampliamento una tantum degli edifici destinati alla residenza, per comprovate esigenze di adeguamento igienico-funzionale, sino ad un massimo di mc. 150.
10. Per il Colle di S. Floriano è inoltre consentito:
 - piccola sperimentazione agraria
 - utilizzo delle strutture edilizie esistenti per finalità didattico-scientifiche e ricettive.
 - realizzazione di manufatto edilizio strettamente necessario per il ricovero delle attrezzature agricole.
 - recinzioni funzionali al pascolo e per la delimitazione di aree ed uso programmato dall'Ente gestore.

INTERVENTI NON CONSENTITI

11. Nuovi interventi edilizi, ad eccezione di quanto previsto per il Colle di San Floriano.
12. Opere infrastrutturali che costituiscono particolare impatto sull'ambiente.
13. Modifica della morfologia dei terreni.
14. Nuove recinzioni, ad eccezione di quelle previste per San Floriano nonché di quelle relative alle pertinenze di edifici esistenti e comunque da realizzarsi con l'uso di materiali semplici e trasparenti.

INDICI E PARAMETRI

23. Ai fini dell'edificazione si applicano i seguenti parametri:

Per ampliamento della residenza esistente

altezza massima:	contenuta nei limiti dell'esistente
distanza dai confini di proprietà:	ml. 5,00

ATTUAZIONE

15. Mediante piani particolareggiati unitari con contenuti ambientali.
16. In pendenza di detti piani sono comunque consentiti gli interventi per il recupero dell'edificato esistente e per l'adeguamento igienico-funzionale della residenza mediante intervento diretto.

ART. 51 ZONA G4 - PER ATTREZZATURE TURISTICHE ESISTENTI

1. Comprende le parti del territorio interessate da attrezzature turistiche di ristorazione e alberghiere esistenti esterne ai nuclei urbani.

OBIETTIVI

2. Sostegno e riqualificazione dell'offerta di attrezzature turistiche, al fine di promuovere la fruizione dell'ambiente naturale e dei beni storico-ambientali dell'area.

USI CONSENTITI

3. Attività alberghiera e/o di ristorazione, attrezzature ricettive per servizi sociosanitari, attrezzature ricreative, piccole attività commerciali connesse compreso l'alloggio del gestore.

INTERVENTI CONSENTITI

4. Ristrutturazione, ampliamento e nuova edificazione funzionalmente connessa all'attività esistente nei limiti stabiliti da indici e parametri per la zona, ad eccezione dell'area per attrezzature turistiche in prossimità della Santissima, per la quale l'ampliamento massimo consentito è di mc. 300.

INDICI E PARAMETRI

5. Ai fini dell'edificazione si applicano i seguenti parametri:

indice di fabbricabilità fondiaria:	If = mc./mq. 1
rapporto di copertura:	mq./mq. 0,30
altezza massima:	ml. 7,50
distanza dai confini di proprietà:	ml. 5,00
distanza da strade, salvo diversi limiti definiti dal piano.	ml. 10,00
superficie utile massima per l'alloggio del gestore:	mq. 120
distanza tra pareti finestrate della residenza e pareti di edifici antistanti:	ml. 10,00

6. La dotazione di parcheggi deve rispettare le seguenti norme:

Per gli ampliamenti e per interventi tendenti ad aumentare le potenzialità delle attività in atto vanno previsti:

- per attività alberghiera: un posto macchina ogni due posti letto
- per attività di ristoro: un posto macchina ogni quattro coperti
- per eventuali attività commerciali connesse: aree parcheggio non inferiori al 60% della superficie di vendita

In caso di ampliamento delle attività di commercio al dettaglio e attività di servizio o direzionali la verifica della dotazione dei parcheggi va effettuata sull'intera superficie risultante

ATTUAZIONE

7. Con intervento diretto.

ART. 51 BIS ZONA H2 - PER ATTREZZATURE COMMERCIALI DI NUOVA PREVISIONE

1. Comprende le parti del territorio interessate dall'insediamento di nuove attrezzature commerciali al dettaglio relazionate all'attività agricola.

OBIETTIVI

2. Dotazione di un riferimento commerciale per il reperimento in loco di strumenti e prodotti del settore agricolo di interesse professionale ed amatoriale.

USI CONSENTITI

3. Strutture edilizie per deposito e vendita di articoli strumentali e di produzione connessi all'attività primaria.
4. Abitazione del gestore con relativi accessori.

PRESCRIZIONI

5. Gli interventi per la viabilità saranno effettuati secondo le disposizioni dell'Amministrazione Comunale tradotte in convenzione.
6. Lo strumento attuativo dovrà comprendere un'area, all'interno della zona a parcheggio individuata nella tav. P4.3 di P.R.G.C., da destinare a parcheggio stanziale e di relazione di superficie minima di mq. 400.
7. Detta area a parcheggio troverà collocazione lungo la viabilità principale esistente.
8. La nuova costruzione di strutture edilizie per l'attività commerciale dovrà avvenire nel rispetto dei canoni dell'architettura tradizionale, per quanto riguarda proporzioni volumetriche, modalità costruttive e materiali, tenendo nel dovuto conto il problema di corretto rapporto con l'edilizia di interesse storico-ambientale posta in prossimità.
9. Lungo i confini dell'ambito soggetto a strumento attuativo con l'abitato soprastante e con la zona agricola è prescritta la formazione di quinte alberate di essenze autoctone con effetto schermante dei nuovi interventi.
10. A nord, a ridosso del rio, la zona alberata avrà una profondità minima di mt.20,00.
11. Le aree destinate ai richiamati parcheggi, comprese nel comparto attuativo, non concorrono alla formazione dell'indice di fabbricabilità per la zona H2.

INDICI E PARAMETRI

12. Ai fini dell'edificazione si applicano i seguenti parametri

indice di fabbricabilità territoriale:

It = mc./mq. 0,35

rapporto di copertura, compreso l'alloggio del gestore:

Q = mq./mq. 0,40

superficie utile massima dell'alloggio del gestore:

S = mq. 120

altezza massima al colmo del tetto:

H = ml. 7,50

distanza dai confini

per l'edificato strumentale dell'azienda:

D= ml. 10,00

per la residenza

D=ml. 5,00

Dotazione di parcheggi

Come previsto dall'art.22 del
DPGR 138/pres del 21.05.2003

ATTUAZIONE

13. Tramite preventiva formazione di Piano Attuativo Comunale.

ART. 52 ZONA H3 - PER ATTREZZATURE COMMERCIALI ESISTENTI

1. Comprende le parti del territorio interessate da attrezzature commerciali esistenti.

OBIETTIVI

2. La qualificazione e l'adeguamento dell'attività esistente.

USI CONSENTITI

3. Attività commerciali al dettaglio di interesse comprensoriale.

PRESCRIZIONI

4. Lungo i confini con altra zona è prescritta la formazione di una quinta alberata di protezione delle aree residenziali limitrofe.

INDICI E PARAMETRI

5. Ai fini dell'edificazione si applicano i seguenti parametri

Per ampliamento

Rapporto di copertura

mq./mq. 0,50

Altezza massima:

contenuta nei limiti dell'esistente

Distanza dai confini

ml. 10,00

Dotazione di parcheggi:

per gli ampliamenti la superficie da destinare a parcheggi deve essere non inferiore al 200% della superficie utile di vendita.

ATTUAZIONE

6. Con intervento diretto.

ART. 53 ZONA PER SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE

1. Costituiscono la zona per servizi e attrezzature collettive di scala comunale le aree destinate a:
 - viabilità e trasporti
 - culto, vita associata e cultura
 - istruzione
 - verde, sport e spettacoli all'aperto
 - assistenza e sanità
 - servizi tecnologici
2. Le aree comprese in detta zona costituiscono gli standards urbanistici con le specifiche destinazioni d'uso riportate nei grafici di progetto di P.R.G.C.
3. Le aree destinate ad attrezzature che comprendono volumi edificati sono tutte riferite a fabbricati già esistenti.
4. Eventuali progetti di modifica, ampliamento o di nuova edificazione di detti fabbricati dovranno assumere di norma indici di fabbricabilità, distanze e arretramenti definiti per le zone residenziali limitrofe.
5. La deroga dai parametri edilizi è comunque consentita per le opere pubbliche, ai sensi della LR 5/2007 e successive modifiche.

ART. 54 ATTREZZATURE PER VIABILITA' E TRASPORTI

1. Le attrezzature per la viabilità ed i trasporti che il piano prevede per il Comune di Polcenigo riguardano i parcheggi di relazione, cioè quelli a servizio sia dei singoli insediamenti, in funzione di fruitori e visitatori esterni, sia dell'aggregato urbano e dell'organizzazione della sua mobilità.
2. Per le aree insediative sottoposte a strumenti attuativi le aree destinate a parcheggi di relazione dovranno essere previste in misura non inferiore a mq. 2,50 per abitante.
3. Il Comune può demandare la loro completa o parziale localizzazione alla formazione di detti strumenti, fermo restando il soddisfacimento del parametro sopra riportato.

ART. 55 ATTREZZATURE PER IL CULTO, LA VITA ASSOCIATIVA E LA CULTURA

1. Dette attrezzature per il Comune di Polcenigo riguardano:
 - gli edifici per il culto nel capoluogo e nei vari nuclei
 - gli uffici amministrativi
 - la biblioteca comunale
 - caserma dei carabinieri
 - sala polifunzionale, teatro
 - museo
2. Le aree individuate dal presente piano per tali attrezzature di scala comunale fanno riferimento a edifici esistenti.
3. Gli spazi destinati a parcheggi a servizio di dette attrezzature vanno previsti in misura non inferiore al 40% della superficie utile dei fabbricati, con ubicazione, per quanto possibile, nelle loro pertinenze ovvero in aree di uso pubblico circostanti.
4. Sulla eventuale previsione di nuove attrezzature non individuate dal presente piano, qualora non ricadenti in edifici esistenti ovvero in ambiti edificati o urbanizzati, gli spazi destinati a parcheggi dovranno essere riservati nella misura non inferiore all'80% della superficie utile dei fabbricati.

ART. 56 ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE

1. Le attrezzature per l'istruzione relative al Comune di Polcenigo riguardano:
 - nido e scuola dell'infanzia
 - scuola primaria
 - scuola secondaria di primo grado
2. Le aree individuate dal presente piano per dette attrezzature fanno riferimento a edifici esistenti.
3. Gli spazi destinati a parcheggi a servizio di dette attrezzature vanno previsti in misura non inferiore al 40% della superficie utile dei fabbricati, con ubicazione, per quanto possibile, nelle loro pertinenze ovvero in aree di uso pubblico circostanti.

ART. 57 ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI ALL'APERTO

1. Le attrezzature per il verde e per lo sport, previste per lo più in forma integrata, per il Comune di Polcenigo comprendono:
 - il verde di connettivo
 - il verde di arredo urbano
 - il nucleo elementare di verde
 - il verde di quartiere
 - il parco storico del castello
 - i campi sportivi di S. Giovanni, nonché di Polcenigo
 - le attrezzature sportive parrocchiali di S. Giovanni e di Coltura.
2. L'insieme delle aree pubbliche o di uso pubblico attrezzate a verde sono destinate all'uso ricreativo, sportivo e del tempo libero, nonché alla rigenerazione ambientale degli ambiti insediativi.
3. Gli spazi destinati a parcheggi a servizio della attrezzature destinate allo sport ed agli spettacoli all'aperto vanno previsti in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due potenziali utenti, non escludendo la possibilità di computare i parcheggi di eventuali attrezzature attigue per le quali non sia prevista una utilizzazione contemporanea.

ART. 58 ATTREZZATURE PER L'ASSISTENZA E LA SANITA'

1. Dette attrezzature per il Comune di Polcenigo riguardano:
 - la casa per anziani di Coltura
 - il servizio ambulatoriale di base
 - i cimiteri del Capoluogo, di Coltura, di S. Giovanni e di Mezzomonte.
2. Gli spazi destinati a parcheggi a servizio della struttura residenziale per anziani a Coltura, in via di completamento, sono da prevedersi nella misura non inferiore all'80% della superficie utile del fabbricato.

ART. 59 SERVIZI TECNOLOGICI

1. I servizi tecnologici per il Comune di Polcenigo comprendono:
 - gli impianti per il gas, l'elettricità e l'acquedotto
 - gli impianti di depurazione delle acque reflue.
2. Gli elaborati grafici di piano individuano le aree per impianti tecnologici esistenti.
3. E' consentita la realizzazione di nuovi impianti tecnologici, in deroga alle specifiche norme di zona che regolamentano il territorio comunale, ove non incompatibili con gli obiettivi di assetto urbanistico ed ambientale stabiliti dal piano.
4. Le aree destinate a impianti di depurazione devono essere di norma protette da barriere vegetali costituite da alberi ed arbusti di essenze autoctone, volte a mitigare l'impatto visivo e ad integrarsi con l'ambiente circostante.
5. Nelle aree per servizi tecnologici l'altezza massima di strutture, impianti tecnici e tralicci non potrà superare i ml. 31,00.
6. Per gli impianti tecnologici di servizio all'acquedotto va osservata una distanza di rispetto di ml. 15.

ART. 59 Bis IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA CON L'IMPIEGO DI PANNELLI FOTVOLTAICI – SOLARE TERMICO

1. Comprendono gli impianti di produzione energia di elettrica attraverso l'impiego di cellule fotovoltaiche. Gli impianti si suddividono in tre tipologie:
 - impianto fotovoltaico con integrazione architettonica i cui moduli sono integrati in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie
 - impianto fotovoltaico con parziale integrazione architettonica i cui moduli sono posizionati su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie
 - impianto fotovoltaico non integrato o impianto a terra con moduli ubicati al suolo

OBIETTIVI

2. La promozione ed incentivazione della produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, in base alle zone omogenee interessate, alle caratteristiche storiche e culturali e alle peculiarità ambientali e paesaggistiche.

INTERVENTI CONSENTITI

3. L'installazione di cellule fotovoltaiche è ammessa nelle seguenti zone urbanistiche nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Sono vietate di norma negli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004. Potrà essere valutata una collocazione su falde di edifici di servizio o in posizione non disturbanti la visione dell'edificio.

ZONA A2

E' consentita l'installazione di impianti sulla copertura per una superficie massima pari al 50% e ove possibile localizzati sulle falde del tetto non disturbanti la visione dell'edificio e/o visibili da spazi pubblici (vie, piazze) al fine di garantire la visione unitaria dell'edilizia storica

ZONA B1, B2, C1, C2 zone a SERVIZI, G, H2 e H3

E' consentita l'installazione di impianti sulla copertura per una superficie massima pari al 50% di edifici, strutture edilizie seguendo la pendenza del tetto ed aderenti la falda.

ZONA D

E' consentita l'installazione di impianti fotovoltaici:

- Sulle coperture di edifici, fabbricati, strutture edilizie seguendo la pendenza del tetto ed aderenti la falda
- Posizionati a terra nel rispetto dei seguenti parametri:

Altezza massima impianto da terra	3 ml
Distanza dai confini	10 ml
Distanza dalle strade	10 ml

ZONA E

E' consentita l'installazione di impianti, sulle coperture di edifici, fabbricati, strutture edilizie seguendo la pendenza del tetto ed aderenti la falda.

ZONA F4.1, F4.2, F4.3

E' consentita l'installazione di impianti sulla copertura per una superficie massima pari al 50% e ove possibile localizzati sulle falde del tetto non disturbanti la visione dell'edificio e/o visibili da spazi pubblici (vie, piazze) al fine di garantire la visione unitaria del paesaggio.

4. Alla dismissione dell'impianto fotovoltaico il proprietario ha l'obbligo di smantellare e/o riciclo ad esaurimento delle cellule fotovoltaiche e/o dell'impianto.
5. Ogni atto autorizzativo ed abilitativo alla realizzazione, parziale o totale, dell'impianto fotovoltaico a terra è subordinato alla preventiva stipula di una convenzione tra l'Amministrazione comunale e la Ditta proponente, intesa a definire: a) l'interesse collettivo dell'impianto; b) gli obblighi, a carico della Ditta proprietaria, di mitigazione dell'impianto c) gli obblighi, a carico della Ditta proprietaria, per la manutenzione e tenuta, nel periodo di attività, dell'impianto d) gli obblighi, a carico della Ditta proprietaria, ed i termini per lo smantellamento e la ricostituzione del sito e) Le penali in caso di mancato rispetto delle condizioni e termini definiti in convenzione.

DIRETTIVE

6. Nell'installazione dei pannelli fotovoltaici e solari sulle coperture degli edifici e strutture edilizie al fine di limitare il disturbo visivo dell'impianto vanno rispettate le seguenti indicazioni:
 - per la posa dei moduli fotovoltaici mantenere la forma geometrica di un parallelepipedo regolare, disposto lungo l'asse centrale della falda, posato sulla superficie della medesima quota delle tegole a canale, preferendo questa soluzione alla disposizione dei pannelli al di sopra delle tegole, in posizione complanare alla falda e in aderenza alla medesima.
 - per la posa dei moduli fotovoltaici mantenere ai bordi del parallelepipedo una fascia di 4 coppi per i lati verticali ed almeno due fil di coppi tra il colmo del tetto e i pannelli.
 - per l'installazione di pannelli solari la collocazione va determinata rispetto alle caratteristiche della facciata e dell'impianto forometrico presente; si preveda inoltre la collocazione del serbatoio all'interno del fabbricato.

ART. 60 ZONE A VINCOLO SPECIALE

1. Corrispondono alle aree soggette a vincolo di inedificabilità costituite da:

- fasce di rispetto stradale e ferroviario
- fasce di rispetto cimiteriale
- fasce di rispetto di impianti tecnologici
- fasce di rispetto di elettrodotti
- aree a vincolo archeologico
- aree a vincolo idrogeologico

ART. 61 FASCE DI RISPETTO STRADALE E FERROVIARIO

1. Comprende le aree destinate alla protezione della viabilità esterna ai centri abitati e della linea ferroviaria.
2. Per le fasce di rispetto stradale si osservano i seguenti distacchi minimi dell'edificazione:
 - Strade provinciali ml. 30
 - Strade comunali ml. 20
 - Strade vicinali ml. 10
3. Le nuove recinzioni, ricadenti nelle fasce di rispetto, devono osservare una distanza minima di ml. 3,00 dalla sede stradale.
4. Per gli edifici esistenti ai fini di eventuale ampliamento per comprovate esigenze di adeguamento igienico-funzionale, si riconosce la riduzione della fascia di rispetto entro i limiti inderogabili del 50%, con riferimento al disposto di cui all'art. 5, 2° capoverso delle norme di attuazione del Piano Regionale della Viabilità.
5. L'ampliamento di edifici residenziali, che richiede il ricorso al disposto di cui al precedente capoverso, va effettuato in modo da non ridurre ulteriormente la distanza dalla strada di fatto acquisita degli esistenti fabbricati.
6. Le fasce di rispetto della ferrovia comportano l'osservanza di un distacco minimo dell'edificazione di ml. 30, misurato orizzontalmente a partire dalla rotaia più vicina.
7. Distacchi inferiori, fino ad un minimo inderogabile di ml.15, sono eccezionalmente consentiti, previa autorizzazione dell'Ente proprietario.

ART. 62 FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE

1. Comprende le aree destinate alla protezione delle attrezzature cimiteriali, individuate nelle tavole P.4 di piano.
2. La fascia di rispetto cimiteriale è soggetta alle limitazioni stabilite dall'art. 338 del T.U. delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27.07.1934 n. 1265, con le riduzioni consentite, previa autorizzazione della U.S.L., dalla Legge 17.10.1957 n. 983 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In tale zona è vietata ogni attività edificatoria ad eccezione di quella connessa all'ampliamento delle strutture cimiteriali e dai relativi parcheggi di servizio.

ART. 63 FASCE DI RISPETTO DI IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Comprendono le aree destinate alla protezione di impianti di depurazione delle acque derivanti da fognatura comunale, nonché alle stazioni di sollevamento idrico connesse all'acquedotto comunale, individuate nelle tavole P.4 del piano.
2. In tale zona è vietata ogni attività edificatoria, ad eccezione di opere connesse agli impianti oggetto di protezione, mentre va conservata la vegetazione esistente che contribuisce all'effetto schermante degli impianti stessi.
3. Per le aree di rispetto di impianti tecnologici si osservano i seguenti distacchi minimi dall'edificazione:
 - impianto di depurazione ml. 100
 - impianto di sollevamento idrico ml. 50
4. Dette aree sono dotate di indici di fabbricabilità coincidenti con quelli delle zone limitrofe.

ART. 64 FASCE DI RISPETTO DI ELETTRODOTTI

1. Riguarda le aree interessate dal passaggio di elettrodotti soggette ai vincoli di cui alla Legge 339/1986 "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne.
2. In dette aree le costruzioni devono osservare una distanza minima dall'asse degli elettrodotti di ml. 5 per linee di potenza non superiore a 60 KV; di ml. 10 per linee di potenza compresa tra 60 e 130 KV.
3. La deroga a detti limiti è consentita per fabbricati che non comportano tempi di permanenza prolungati di persone.
4. La localizzazione di nuovi elettrodotti e gasdotti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della L. 36/2001, del DPCM 8 luglio 2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente.
5. Nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assenti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore.

ART. 65 AREE A VINCOLO ARCHEOLOGICO

1. Comprende le aree interessate dalla zona umida del Palù di Livenza, vincolate ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004, il cui perimetro è individuato nelle tavole P.3.2 e P.3.3 del piano.
2. Dette aree sono disciplinate dalle norme per le zone comprese entro il perimetro.
3. Sono in ogni caso vietati tutti i movimenti di terra che possano danneggiare il sito archeologico, nonché tutte le opere infrastrutturali, con esclusione di quelle connesse agli scavi archeologici effettuati dalla competente Soprintendenza
4. L'attuazione del piano per le aree soggette a vincolo archeologico va conseguita tramite progetto naturalistico unitario a cura della Soprintendenza.
5. L'attuazione può essere conseguita anche tramite autorizzazione della Soprintendenza e il progetto naturalistico-archeologico unitario può essere redatto in collaborazione con la Soprintendenza stessa.

ART. 66 AREE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

1. Comprendono le aree montane e collinari sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n. 3267, il cui perimetro è riportato nelle tavole A2 del piano.
2. In dette aree ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia, o trasformazione nell'uso dei boschi e dei fondi, è subordinata all'autorizzazione di cui all'art. 7 del citato R.D. n. 3267/23 con le modalità stabilite dalla LR 9/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 67 ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE E VALIDITA' DELLA PRECEDENTE PIANIFICAZIONE ATTUATIVA

1. Il presente progetto di P.R.G.C. integra abroga e sostituisce a tutti gli effetti il precedente strumento urbanistico generale, approvato con D.P.G.R. n. 0211/PRES del 29.03.1984, comprese le successive varianti.
2. Fino alla sua definitiva approvazione resta comunque operante il precedente piano, limitatamente per i casi di congruità in termini di assetto azzonativo e di norme di zona con il nuovo strumento adottato.
3. Per quanto attiene alla strumentazione attuativa preesistente
 - si riconosce la validità dei piani particolareggiati del Capoluogo e del Gorgazzo, nonché del piano di recupero delle "Sorgenti del Livenza" in quanto congruenti con i contenuti del presente piano generale;
 - sono abrogati i piani di recupero di "San Giovanni di Mezzo" e di "Coltura Ovest";
 - restano in vigore, per gli strumenti attuativi di natura privata già approvati in data antecedente al presente piano, le relative convenzioni e, per quanto congruenti con il presente piano, le relative norme di zona fino alla loro completa attuazione.